

CONTRIBUTO ALLO STUDIO DELLE QUESTIONI COLONIALI

ARMANDO ROSA
DOTTORE IN SCIENZE SOCIALI


DEPORTAZIONE
E
COLONIZZAZIONE PENALE

Estratto dalla "Rivista di discipline carcerarie e correttive", dell'anno 1915 - Parte prima



TIPOGRAFIA DELLE MANTELLATE
ROMA * * * MCMXV

N° III
B 42



*a messieurs Albert Rivière
Nommés de l'autre*

Rosa unum

CONTRIBUTO ALLO STUDIO DELLE QUESTIONI COLONIALI

Contabile

*1723
F8 E 68*

ARMANDO ROSA
DOTTORE IN SCIENZE SOCIALI

*Casa penale
Finire
2. 10. 1944*

DEPORTAZIONE


E

COLONIZZAZIONE PENALE

Estratto dalla " Rivista di discipline carceraria e correttiva ", dell'anno 1915 - Parte prima



TIPOGRAFIA DELLE MANTELLATE
ROMA * * * MCMXV



INTRODUZIONE

Il problema della deportazione che è stato oggetto di aspre discussioni parecchi anni or sono da parte di giuristi, economisti e politici; teorici e pratici, quando ancora non possedevamo nessuna colonia, ⁽¹⁾ non ha più avuto, salvo qualche rara eccezione, ⁽²⁾ una trattazione a sè in Italia dopo che questa ha seguito le altre nazioni nella via della espansione coloniale. Sono dunque migliorate le condizioni della delinquenza in Italia? O il nostro sistema penitenziario s'è dimostrato efficace strumento di repressione e di emenda?

In verità, se dobbiamo credere alle statistiche, alle rela-

⁽¹⁾ V. *Beltrani-Scalia M.*, La deportazione, in Riv. Disc. Carc., 1874, pag. 61 e 125; *Cerruti E.*, Della deportazione come base fondamentale della riforma carceraria e della colonizzazione italiana, Torino, Civelli, 1874; *De Foresta A.*, La deportazione, Roma, 1876; *Giuriati A.*, Della massima pena incruenta, Venezia, 1874; *Carpi L.*, Delle colonie e della emigrazione d'italiani all'estero, vol. 3°, Milano, Tip. Ed. Lombarda; 1874; *Carpi L. e Beltrani Scalia M.*, Il lavoro dei condannati all'aperto, (Polemica) Civitavecchia, Tip. del Bagno penale, 1880.

⁽²⁾ V. *Fani A.*, La deportazione, Perugia, Un. Tip. Coop., 1896; *Andreotti A.*, Deportazione in Enc. Giur. It., Vol. IV, Parte I, II, III, pag. 960; *Aschieri A.*, Deportazione in Dig. It. Vol. IX, Parte I, pag. 1062.

zioni ed ai discorsi dei procuratori generali da un lato, alle opinioni presso che concordi dei criminalisti dall'altro, siano essi classici, positivisti o appartenenti alle teorie intermedie, le nostre domande ricevono ben sconcertanti risposte ⁽¹⁾.

In Italia il grave problema sociale della lotta contro la delinquenza non sembra che abbia ottenuto, finora, una soluzione soddisfacente. Si credeva di aver fatto un gran passo innanzi colla promulgazione del nuovo codice penale del 30 giugno 1889 e colla legge sulla riforma penitenziaria del 14 luglio 1889, se non che questa fu « una semplice espressione di idealità, che per difetto di adeguati mezzi in rapporto alla mole dell'opera vagheggiata, rimase, ed è tuttora, quasi lettera morta. Le disposizioni fondamentali di essa, che si compendiano nel passaggio del servizio delle carceri mandamentali allo Stato e nella complessiva riduzione di tutti i fabbricati carcerari del Regno secondo le forme di detenzione e di espiatione penale stabilite dal codice, non furono applicate » ⁽²⁾.

⁽¹⁾ È diminuito, è vero, il numero dei reclusi, per cui si sono soppressi circa 18 penitenziari, ma ciò, a nostro sommo avviso, si deve attribuire più che altro, allo scemare dei condannati degli antichi codici, — tutti a gravi pene, — che da 3475 che erano nel 1903 (Statis. delle Carceri, e delle Colonie per domiciliati coatti, 1908, Roma, Tip. Mantellate, 1910, pag. 95), si ridussero a soli 1219 alla fine del 1912; (Statis. delle Carceri ecc., 1912, pag. 335); alle sempre maggiori lungaggini dei procedimenti penali che permettono ai detenuti di scontare gran parte della loro pena nelle carceri giudiziarie; alla tendenza malsana della magistratura di applicare condanne sempre più lievi, per l'influenza dell'eccessivo sentimentalismo odierno verso i delinquenti. (Su ciò V. Garofalo R., Relazione sui discorsi dei procuratori generali intorno all'amministrazione della giustizia penale nell'anno 1911, in Riv. Disc. Carc., 1913, *passim*, più specialmente pag. 389 e 402 e seg.; 407 e seg.)

A dimostrare l'insufficienza dell'attuale sistema penale basta, del resto, consultare l'ultima Statis. Carc., anno 1912, dove dal prospetto N. 62 si rileva che i condannati recidivi maschi entrati per prima assegnazione nei penitenziari durante l'anno furono 2566 sopra un totale di 3893, cioè in un rapporto del 66 % e che di essi 1415, ossia il 36 %, erano recidivi 3 volte e più!

⁽²⁾ Doria A., Pref. alla Statistica delle Carceri e delle Colonie per domiciliati coatti, 1908, cit., pag. VI.

Non ricevette quindi applicazione nemmeno l'articolo 13 del codice penale, articolo che, del resto, è stato sostanzialmente modificato dalla legge 26 giugno 1904, N. 285, sul lavoro dei condannati all'aperto; legge che avrebbe dovuto « ébranler les bases de notre loi pénale » ⁽¹⁾ e che invece ebbe anch'essa, « una applicazione assai limitata, inquantochè non si potè disporre delle somme all'uopo occorrenti » ⁽²⁾.

Di fronte a così evidente contraddizione fra la norma e la pratica applicazione di essa, di fronte al perdurare vivissimo del fenomeno della delinquenza, ci è sembrato non del tutto inutile studiare se all'attuale sistema penitenziario, che ogni giorno di più si manifesta impotente a riportare vittoria sulla schiera dei ribelli al precetto legislativo, non fosse possibile sostituire, in tutto od in parte, un altro sistema atto a garantire la pubblica sicurezza eliminando i fermenti pericolosi che inquinano la metropoli, contribuendo allo sviluppo economico delle colonie coll'utilizzare le braccia dei condannati, favorendo la emenda coll'allontanamento che fa dimenticare e col lavoro che riabilita, il sistema, cioè, della deportazione.

⁽¹⁾ Doria A., Progrès réalisés en Italie dans le domain pénal et pénitentiaire depuis le Congrès de Bruxelles en 1900, Bulletin 5^a Serie, Livre IV, 1905, Vol. III, pag. 409.

⁽²⁾ Doria A., Pref. cit., pag. VIII.

Si è verificato, adunque, questo fenomeno, che nell'incalzante cammino della civiltà odierna anche la delinquenza, come ogni altra manifestazione sociale, è andata assumendo forme sempre più evolute; che il gruppo sociale ribelle all'ordine giuridico ha adottato nuovi mezzi di difesa e di offesa contro la norma di legge; ha moltiplicato in carcere, e fuori, le astuzie e gli ingingimenti, mentre il gruppo più numeroso e più sano, cui è affidato il compito di far trionfare la volontà dei buoni su quella dei rei, affinché la società prosperi e viva, ha continuato, e continua, ad opporre strumenti di repressione che si dimostrano ogni giorno di più inefficaci.

Ed invano l'amministrazione carceraria si sforza, fra le strettoie del bilancio, a migliorare il personale e l'ambiente.

Nessuna meraviglia se gli imputati sottoposti a procedimento penale da 704346 nel 1907, divennero 835940 nel 1910; con un massimo, nel 1909, di 846738 (Direz. Gen. Statis. e Lav., Annuario Statistico Italiano, Serie II, Vol. III, anno 1913, Roma, Bertero, 1914); se i recidivi superano (v. pag. 6 nota) coloro che vengono condannati per la prima volta.

È però un arduo problema quello della deportazione e della colonizzazione penale perchè riguarda « una sfera così ampia di considerazioni giuridiche, politiche, amministrative, economiche ed anche commerciali e marittime, che non basta conoscere più o meno il diritto criminale per potervisi pronunciare » (1) e noi non abbiamo la pretesa di volerlo risolvere compiutamente. Ma poichè in vari anni di pratica carceraria abbiamo avuto agio di constatare quanto sieno vere le affermazioni di numerosi scrittori circa la nessuna efficacia del carcere, sul danno, anzi, che produce (2), ci studieremo di vedere se non potendo ricondurlo alla sua antica naturale funzione preventiva, come vuole il Despuez (3), non si possa, almeno in parte, surrogarlo coll'istituto della deportazione.

Dagli oppositori si è affermato, fino alla sazietà, che i paesi che hanno adottato la deportazione hanno dovuto man mano abolirla, per i tristi risultati che ottennero (4) e noi, quindi, principieremo col fare un rapido cenno dei principali sistemi di deportazione degli altri paesi e cercheremo di trarne imparziali deduzioni pel nostro assunto.

Esamineremo, poi, la deportazione dal punto di vista

(1) Ellero P., Lettera a Beltrani-Scalia M., in Riv. Disc. Carc., 1874, pag. 207.

(2) V. fra altri, Prins A., Criminalité et repression, Bruxelles, 1886, p. 176; Matteotti G., La recidiva, Torino, Fratelli Bocca, 1910, pag. 119; Maxwell I., Le crime et la société, Paris, Flammarion, 1909, pag. 309, 321, 323; De Lanessan J. L., La lutte contre le crime, Paris, Alcan, 1910, pag. 256 e seg.; Turati F., Il delitto e la questione sociale, 3^a Ed. Bologna, La contro corrente, 1913, pag. 13; Canonico T., La réforme pénitentiaire, Rome, Forzani, 1891, pag. 14.

(3) L'abolition de l'emprisonnement, Paris, 1868.

Come volevano del resto gli antichi Romani « Carcer enim ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet ». (fr. 8, par 9, Dig. de poenis, XXXXVIII, 19).

(4) V. fra altri, Beltrani-Scalia M., op. cit., e Storia della riforma penitenziaria in Inghilterra e in Irlanda in Riv. Disc. Carc., 1874, pag. 368. Ferri E., Sociologia criminale, 4^a Ed. Torino, Fratelli Bocca, 1900, pag. 886; Id. Il progetto di legge sui delinquenti recidivi in Scuola Pos., Marzo, 1899, pag. 156.

penale, soffermandoci su alcune delle principali accuse ad essa rivolte; studiandone gli effetti sulla esecuzione della pena, sulla emenda del delinquente e sulla sua condotta dopo la liberazione.

In una seconda parte esamineremo la deportazione dal punto di vista economico, circa l'impiego della mano d'opera dei condannati, i sistemi delle assegnazioni individuali e collettive e le concessioni di terre; gli effetti della deportazione sullo sviluppo coloniale.

Cercheremo, inoltre, di trovare il sistema migliore per conciliare le esigenze della metropoli, della colonia e del condannato; esigenze spesso antitetiche, che rendono il problema della deportazione singolarmente difficile ed interessante.

PARTE PRIMA

PRECEDENTI STORICI E LEGISLAZIONE COMPARATA.

« Con diversità di nomi, con varietà di criteri e con procedimenti distinti la pena della deportazione ha esistito in tutti i tempi antichi » ⁽¹⁾. Ma noi riteniamo inutile farne qui la storia, poichè si trattava allora, più che altro, di una forma di esilio che veniva a surrogare le pene corporali.

Così in Grecia collo *ostracismo*; in Roma colle *acquæ et ignis interdictio*, colla *relegatio* e colla *deportatio*, che traeva seco l'infamia.

Al nostro studio non interessano tali forme di deportazione in cui prevale esclusivamente l'elemento politico, il desiderio di liberare la *polis* e l'*urbs* da un elemento importuno: in cui manca ogni fine di colonizzazione.

Per la stessa ragione noi trascureremo la deportazione applicata ai delitti politici, ritenendo che tale pena sia da ripudiarsi assolutamente per tale categoria di reati, e ci occuperemo solo di quella specie di deportazione che i Francesi chiamano « *transportation* » che diversifica dalla prima in ciò che « *les transportés sont condamnés au travail, tandis que les déportés ont droit à l'oisiveté* » ⁽²⁾.

Tale specie di pena è relativamente recente e compare solo

⁽¹⁾ *Gonzales T.*, Lecciones de Derecho penal, Tomo I^o, Assuncion, Kraus, 1911, pag. 204.

⁽²⁾ *Garraud R.*, Traité theorique et pratique de droit penal Français, 2^a Edit. Paris, Larose, 1898, pag. 95.

« quando le nuove vie marittime di comunicazione tentate e scoperte dagli ardimentosi popoli portoghesi e spagnoli, posero in possesso la vecchia Europa di isole e di coste del continente africano e delle più lontane Americhe » (1).

Prevale, però, dapprima l'antico concetto romano di liberare la metropoli dai malfattori e lo scopo di valersi della mano d'opera di essi nella colonia è appena adombrato; oppure si cerca di raggiungerlo in modo empirico, senza forma sistematica.

CAPITOLO I.

DEPORTAZIONE INGLESE.

In Inghilterra fin dai tempi di Elisabetta, nel 1597, sono allontanati i vagabondi pericolosi ed incorreggibili. Con Giacomo I, nel 1619, dei condannati sono trasportati in Virginia, e sotto il regno di Giorgio I, un *bill* votato dal Parlamento nel 1718, ordina di deportare nella America settentrionale tutti i condannati a tre anni e più.

Ma lo scopo di tali atti legislativi era « plutôt de trouver un receptacle pour les malfaiteurs de la vieille Angleterre que de contribuer à la prospérité des établissements coloniaux » (2).

Non si trattava di portare alle colonie una mano d'opera utile e feconda, una popolazione dalla quale sperare un onesto avvenire. Era la concezione più antica: dell'allontanamento di chi ha fatto il male. Esula ogni idea di emenda.

Al loro arrivo nella colonia i condannati che potevano pagare il prezzo del loro trasporto erano lasciati in libertà; gli altri erano venduti come schiavi dagli armatori. Era una vera tratta dei bianchi.

Si spiega pertanto l'allocuzione del Franklin, citata da tutti gli oppositori della deportazione (3) e si comprende l'opposizione

(1) *Aschieri A.*, Loc. cit., pag. 1064.

(2) *De Blossenville*, *Istoire de la colonisation pénal et des établissements de l'Angleterre en Australie*, Evreux, 1859, pag. 21

(3) *En vidant vos prisons dans nos villes, en faisant de nos terres l'égout des vices dont les vieilles sociétés de l'Europe ne peuvent se garantir vous nous avez fait un outrage dont les moeurs agrestes et pures des*

sempre più viva delle colonie Americane, per cui la deportazione inglese fu abolita colà.

Non bisogna dimenticare, però, come i vagabondi, i deportati, gli avventurieri d'ogni specie, i *coureurs des bois*, (come furono chiamati) siano stati efficaci intermediari fra gli Indiani e gli Europei. « Dimentichi di ogni idea di civiltà e di patria essi non disdegnarono i connubi con le donne pelli-rosse e la razza mista che ne seguì servì anch'essa come intermediaria » (1).

Ad ogni modo la cessazione della deportazione nell'America settentrionale non prova il fallimento dell'istituto, dal momento che, come abbiamo visto, piuttosto che di deportazione nel senso da noi spiegato, si trattava dell'antica forma penale eliminativa; di un semplice esilio pei ricchi e di una forma di schiavitù pei poveri.

Non lo prova dal punto di vista della metropoli, perchè al grave problema di collocare la scoria della popolazione l'Inghilterra provvide, di lì a poco, collo invio di essa nella *terra australis incognita*, scoperta da poco da Cook.

Il 13 maggio 1787 da Portsmouth salpa una flotta comandata dal cap. Arthur Philipp. della Marina Reale, con circa 1000 persone; ossia con 565 condannati maschi e 192 femmine, e con 200 soldati, dei quali alcuni con la loro famiglia (2).

Dopo otto mesi di traversata Philipp, il 20 gennaio 1788, gettò l'ancora a Botany-Bay, ma dopo pochi giorni l'abbandonò per Port-Jakson.

I principî furono difficilissimi. I condannati furono gettati quasi liberi sulla costa, come su una preda. Nessuna meraviglia, dunque, se vi furono degli eccessi da parte della triste accozzaglia. Pur nondimeno Philipp, invece di affannarsi a costruire un penitenziario, cominciò col dare un grande impulso ai *preparatory-works* della colonia, facendo bonificare, diboscare, costruire strade, dissodare terreni e fondando una

colons auraient dû les garantir. Eh! que diriez-vous si nous-vous envoyions nos serpents à sonnettes? ». *De Lanessan J. L.*, *L'expansion coloniale de la France*, Paris, Alcan, 1886, pag. 846.

(1) Da appunti presi alle lezioni di Storia del Prof. *Rodolico N.*, all'Istituto di Scienze sociali di Firenze. Anno accademico 1913-1914.

(2) *V. Gonzales T.*, op. cit., pag. 207.

città: Sidney, a Port-Jakson, nel luogo stesso dello sbarco avventuroso. Perchè egli era giustamente d'avviso « qu' avant tout il faut que l'homme se retrouve au milieu des conditions sociales ordinaires pour vivre, croître et prospérer; qu' il faut lui donner de l'air respirable » (1).

Per due anni la colonia non ebbe nessuna nuova dalla madre patria, nè aiuti di sorta; eppure si sostenne, nonostante le incertezze inevitabili nei primordi delle colonie, e la vita vi divenne ogni giorno più attiva.

In un primo periodo, dal 1787 al 1820, i *convicts* furono soli in Australia, ma a poco a poco i coloni liberi vennero sulle orme dei deportati, attirati dai lavori che si compivano nella nascente colonia e della estrema facilità di valersi della mano d'opera dei condannati col sistema delle assegnazioni; dell'affidamento, cioè, di uno o più deportati ad un libero colono perchè fossero mantenuti da lui e lavorassero per di lui conto (2).

Se non che i pessimi trattamenti dei padroni verso i deportati determinarono parecchi di questi alla fuga e ad adunarsi in quelle bande di *bushrangers*, o briganti di macchia, che sebbene vigorosamente perseguitate, sparsero il terrore fra la popolazione onesta della colonia, facendo divampare un movimento di rivolta contro la deportazione, tenuto vivo dall'*anti transportation league*, costituitasi fra i coloni.

Cercò di opporsi l'Inghilterra, come già aveva fatto in Ame-

(1) Michaux M., Étude sur la question des peines, Paris, 1875, p. 41.

(2) Era un sistema discutibile dal lato penale poichè affidava l'esecuzione della pena, funzione statale per eccellenza, al privato; un sistema che faceva perdere alla deportazione ogni carattere repressivo e di emenda. Una Rivista inglese *Le Law Magazine*, chiama la deportazione dell'epoca « The sentimental walk of Botany-Bay ». L'assegnato, infatti, arrivava spesso ad essere il personaggio più importante della famiglia in cui era stato posto, a dominarla e corromperla, per cui « non seulement le but de toute pénalité chrétienne, la réforme morale du condamné n'était pas atteint; mais encore, dans bien des cas l'on démoraisait ceux qui étaient en rapport avec lui ». Leroy-Beaulieu, De la colonisation chez les peuples modernes, 10^a Ed., Paris, Guillaumin, 1882, pag. 466.

È un sistema, però, che ha dato risultati splendidi dal punto di vista della colonizzazione, poichè i coloni liberi, sicuri di trovare una mano d'opera non dispendiosa e abbondante, affluirono nella colonia, facendone aumentare rapidamente la popolazione, e che può essere attuato, con vantaggio, con chi ha dato sufficienti prove di ravvedimento.

rica; ma invano: pel timore di perdere anche la colonia Australiana, con decreto 22 maggio 1840, abrogò la deportazione per la Nuova Galles del sud, conservandola per la Tasmania. Lusingandosi di far tacere le opposizioni ricorse al *probation system*, dividendo la pena in due periodi da scontarsi, l'uno, in patria, col lavoro obbligatorio, l'altro, se il condannato aveva dato prove di ravvedimento, nella colonia. Anche tale sistema non riuscì, perchè non fu possibile trovare lavoro ad individui che nessuna preparazione ai lavori coloniali avevano avuto nel loro soggiorno in Inghilterra, nè esito migliore ebbe un *bill* del 1847, per cui la deportazione si applicava dopo un primo periodo di segregazione cellulare ed un altro di *probation*.

La popolazione libera è nel frattempo considerevolmente aumentata in Australia attratta dalle scoperte delle miniere aurifere e la colonia afferma sempre più la sua indipendenza dalla madre patria e rifiuta, con rinnovata energia, la mano d'opera dei condannati, tanto che l'Inghilterra è costretta, con la legge 15 luglio 1857, ad abolire la deportazione come pena, lasciandola sussistere, facoltativamente, solo come modo di esecuzione della servitù penale, trasportando, cioè, semplicemente, il sistema carcerario inglese nella colonia.

Per qualche anno ancora i condannati sono inviati nella più giovane colonia, nell'Australia occidentale che ha ancora bisogno della mano d'opera dei deportati e la chiede, anzi, con insistenza alla metropoli, nonostante le proteste delle altre colonie, ma queste finiscono per imporsi e il 10 gennaio 1870, l'ultima spedizione di *convicts* arriva in Australia.

L'Inghilterra abolisce, dunque, la deportazione, costrettavi dal timore di perdere le colonie, non perchè abbia trovato insufficiente o dannoso il sistema.

Ci mostrano ciò gli sforzi ostinati con cui ha cercato di modificarlo successivamente più volte; colla lusinga che l'opposizione cessasse.

E senza voler essere seguaci del materialismo storico, noi vediamo la radice di tanta avversione, non tanto nella immoralità invadente la colonia, come tante volte si è detto, quanto in una ragione economica.

Nei deportati i coloni scorgono dei temibili concorrenti sul mercato della mano d'opera.

Sono gli stessi deportati, i loro figli, i loro parenti che insorgono al rinnovato grido di Franklin.

Ebbene che vuol dir ciò? Tale nuova crociata è la più eloquente prova che l'esperimento Inglese è riuscito. I *convicts* sono visti volentieri, desiderati, chiamati, quando la mano d'opera è scarsa e urgenti e faticosi lavori sono da compiersi, quando tali opere sono in gran parte terminate, quando la offerta di lavoro abbonda non si vogliono più i deportati che farebbero ridurre le mercedi degli operai liberi.

Del resto il successo prodigioso del popolamento dell'Australia basta da solo, ci sembra, a farci riflettere, se un sistema che ha condotto in pochi anni a tale risultato, non sia da preferirsi a quello del carcere.

La deportazione abbandonata alle sole sue forze si è affermata ed ha trionfato degli ostacoli che la natura ingrata le moltiplicava d'intorno e una folla di emigranti l'ha seguita da presso.

Certo vi furono degli inconvenienti; ma gli inconvenienti scompaiono di fronte alla bellezza dei risultati raggiunti. Non dobbiamo dimenticare che la deportazione inglese fu praticata senza alcun criterio metodico; senza nessuna selezione dei condannati; nè alla partenza, nè all'arrivo. Essi erano affidati, appena giunti in colonia, ai coloni liberi; lungi dall'occhio vigile dell'amministrazione o, in gran parte, abbandonati a sè stessi.

Senza giungere all'assolutismo del *Leroy-Beaulieu* che « sans la deportation des condamnés l'Australie serait encore incontestablement à l'état sauvage » (1), non si dovrebbe disconoscere l'opera efficacissima che la deportazione ha avuto nella colonizzazione Australiana.

E ci sembra, quindi, che suonasse ingratitudine l'affermazione del sig. W. Hastings nel *meeting* della società per il progresso delle scienze sociali, tenuto a Londra nel febbraio 1863, che « il successo delle prime colonie dell'Australia non si doveva all'opera dei *convicts*, ma che, al contrario, la floridezza di esse si ottenne nonostante la loro funesta influenza ». (2).

Quando i primi immigranti liberi attirati dalla colonia pe-

(1) Op. cit., pag. 468.

(2) V. in *Beltrani-Scalia M.*, Storia della Riforma cit., in Riv. cit., p. 335.

nale giunsero nella Nuova Galles, trovarono, ed è questo che convien notare, dei terreni dissodati, delle strade costruite, una città, - Sidney - fondata; poterono giovare di una mano d'opera che come dice il *Leroy-Beaulieu* (1) « offre le risorse di quella della schiavitù e dei *coolies* senza presentarne i pericoli »; e ciò fu la causa del rapido sviluppo della colonia.

L'abolizione della deportazione avvenne quando le colonie giunsero ad un punto tale di sviluppo da potersi emancipare da essa.

Che ad ogni modo la deportazione fosse altamente apprezzata dalla metropoli, lo prova l'accanimento col quale essa ha difeso l'istituto tanto in America che in Australia, e lo prova il fatto che una specie di deportazione clandestina è stata adottata in Inghilterra favorendo in ogni modo la emigrazione di coloro che si sono mostrati ribelli all'ordine giuridico della madre patria (2).

(1) Op. cit., pag. 603.

(2) Il *Foïnitzky*, (vedi *Foïnitzky et Bonnet Maury*, La transportation russe et anglaise, Paris, Lecène et Oudin, 1885, pag. 149), vede una « grande differenza fra les transportés et les émigrants » per il fatto di andare, gli uni « spontaneamente » gli altri « come condannati » nella colonia.

Sommessamente, non condividiamo la preferenza dell'illustre autore a favore dei condannati liberati.

Tranne una lieve minoranza che preferiranno l'esilio al ritorno nel luogo dove perpetrarono il delitto o dove sono conosciuti, perchè arrossiscono dei loro passati trascorsi e sono desiderosi di rifarsi una verginità morale, la grande maggioranza degli emigranti carcerari sarà data dai condannati che vorranno profittare delle agevolazioni ad essi offerte, per sottrarsi alla vigilanza della polizia della metropoli, per trovare sotto un nuovo cielo un campo più proficuo e più sicuro alle loro gesta tenebrose. E dove va allora il rispetto alla massima antica: « Sic utero tuo ut alienum non laedas » che il sig. W. Hastings avrebbe voluto che fosse rispettata? (V. in *Beltrani Scalia M.*, Storia della Rif. cit. in Riv. cit., p. 335).

Non si potrebbe certo dire, se così fosse, col *Foïnitzky*, che tale emigrazione dia alla colonia « une force nouvelle pour l'exercices des libres institutions ».

CAPITOLO II.

DEPORTAZIONE RUSSA.

La deportazione Russa non è propriamente quell'istituto penale che noi conosciamo attraverso i romanzi, la Siberia di Giordano o i drammi del Grand Guignol.

Rimonta ad un *ukase* del 1582 e fu il bisogno di mano d'opera nella lontana Siberia che indusse i governanti ad adottare tale forma di pena e il desiderio di popolare terre, allora, completamente deserte. Perciò si applicò, per lungo tempo, a quasi tutti i rei; senza metodo, empiricamente, dando luogo ad abusi di ogni specie.

Per reprimere tali abusi, che si verificavano tanto nella condanna che nella esecuzione della pena, nel 1822, dal conte Speranski, fu pubblicato un regolamento di più di 1000 articoli, che distingueva la deportazione semplice da quella ai lavori forzati e disciplinava le spedizioni, le tappe, la ripartizione dei trasportati, la loro organizzazione e la loro installazione nella colonia.

La deportazione Russa si presentava, pertanto, in quattro grandi maniere diverse: la deportazione politica e religiosa, l'esilio comunale, la deportazione semplice e la deportazione coi lavori forzati.

L'esilio conduceva al vagabondaggio, avendo l'esiliato sempre la speranza di essere riammesso nel *mir* che l'aveva espulso.

Lo stesso avveniva per la deportazione semplice, che si applicava pei delitti di poca gravità, come misura temporanea; per cui il deportato, lungi dal darsi ad uno stabile lavoro, vagabondava, vivendo di mendicizia e di furto, sino al termine della pena.

Con un *ukase* 12 giugno 1900 fu, quindi, « promulgata una legge che introdusse una riforma essenziale nel sistema penale russo » abolendo la deportazione per i delitti comuni in Siberia, in Transcaucasia ed in altre provincie lontane della Russia, lasciando sussistere la deportazione per i delitti politici e per quelli ledenti la Chiesa ortodossa e quella dei condannati ai lavori forzati (1).

(1) *Salomon M.*, Communication sur la suppression de la deportation en Sibérie, Actes du Congrès pénitentiaire international de Bruxelles, Août. 1900, Vol. 1°, pag. 78.

Tralasciando la deportazione politica e religiosa che, come accennammo (1), non rientra nel nostro studio, anche perchè non ha nessun scopo di colonizzazione, rimane da esaminare la deportazione ai lavori forzati, o *Katorga*, che si sconta nella Siberia orientale.

Non è vero che i deportati sieno condotti colà in quei tristi convogli descritti dal *Dostoievsky* nel suo libro « Souvenirs de la Maison des Morts » (2) e tante volte contemplati nelle illustrazioni popolari.

Il viaggio si effettua parte a piedi e parte in ferrovia, in barche e in vettura.

Si fanno lavorare i condannati all'estrazione dell'oro e dell'argento, alla costruzione di strade, di linee telegrafiche, di ferrovie, di fortezze, ed a dissodare il terreno.

Sono divisi in tre classi: nella 1^a, di osservazione, i condannati stanno da 1 a 8 anni, secondo la durata della pena; nella 2^a, dei correggibili, sono ammessi quelli della 1^a classe che hanno dato prove di ravvedimento. Il lavoro loro imposto è meno pesante e percepiscono un tenue salario.

Se serbano buona condotta possono godere del beneficio di lavorare per conto proprio, di costruirsi una casa, di farsi venire la famiglia o di ammogliarsi. Passano alla 3^a classe, dei coloni, allo spirar della pena o dopo vent'anni se condannati a vita.

L'amministrazione penale fa ad essi una concessione di terreno, dà un sussidio in caso di matrimonio ed accorda l'esonero da ogni imposta per tre anni e di una parte per i 7 anni successivi. Durante questi dieci anni il deportato è sottoposto ad una sorveglianza e non può lasciare il villaggio senza permesso. Dopo questo tempo è esonerato dalla sorveglianza e può entrare a far parte delle comunità locali.

Come si vede, tale forma di esportazione è assai interessante, tanto dal punto di vista penale, progredendo per gradi di intensità da un regime durissimo ad uno stadio di pena sempre più mite, secondo la condotta del condannato, di modo

(1) V. pag. 11.

(2) Non bisogna dimenticare, come dice il *Pain M.*, Colonisation pénale, Paris, Soc. d'Edit. Scientif. 1898, pag. 45, Nota 3^a, che il *Dostoievsky* « fu esiliato nel 1848 e che egli stesso ammette di aver descritto les pratiques d'un autre temps et des choses abolies depuis longtemps ».

che egli è, per così dire, arbitro della sua sorte, quanto dal punto di vista coloniale, offrendo vantaggi grandissimi, sia per i lavori di pubblica utilità, di dissodamento e di coltura fatti durante il primo periodo della pena dai condannati, sia pel formarsi di numerosi nuclei di coloni *di Stato*, che sono il richiamo dei coloni liberi.

Inconveniente principale, qui, come in Australia, è la mancanza di donne, per cui il deportato è spesso costretto ad un celibato forzato, viene meno « le plus grand aiguillon à l'épargne » ⁽¹⁾ ossia la famiglia, ed i coloni abbandonano spesso le concessioni per ritornare vagabondi.

Ma sembra che i Russi abbiano risolto l'arduo problema della proporzione dei sessi facilitando l'emigrazione delle famiglie dei condannati, e trasportando obbligatoriamente le donne specie nell'isola di Sakhalin, « dove la popolazione aumenta ogni giorno » ⁽²⁾.

Non mancarono in Russia, come in Inghilterra, le critiche alla deportazione.

Qui poi si aveva facile gioco confondendo la deportazione politica e religiosa, quella amministrativa e quella semplice con quella da noi accennata; accomunandone gli errori e gli svantaggi.

Pur nondimeno la Russia non ha affatto soppressa la pena della deportazione ai lavori forzati, pur abolendo le altre forme ⁽³⁾ che non presentavano la stessa utilità.

Ci permettiamo, quindi, di non essere del parere del Foinitzky, che « l'esperienza che la Russia ha fatto della deportazione nel corso di parecchi secoli, ha mostrato soltanto i lati tristi di tale pena » e che abbia avuto « un'influenza malsana sullo sviluppo della Siberia » ⁽⁴⁾.

Per questa regione, più che mai, a nostro sommo avviso, potremmo ripetere l'esclamazione del *Leroy-Beaulieu* a proposito dell'Australia ⁽⁵⁾ e domandarci cosa mai romperebbe l'alto silenzio delle ghiacciate valli e pianure Siberiane se non il

⁽¹⁾ *Leroy-Beaulieu*, op. cit., pag. 467.

⁽²⁾ *Pain M.* op. cit., pag. 55.

⁽³⁾ V. pag. 18.

⁽⁴⁾ Op. cit., pag. 205.

⁽⁵⁾ V. a pag. 16.

raro passaggio di qualche Tunguso vagante; quando non volessimo, col *Tagantzew*, affermare che « les déportés furent les pionniers de la domination Russe » e che essi resero « d'importants services dans la colonisation de la Sibérie » ⁽¹⁾.

CAPITOLO III.

DEPORTAZIONE FRANCESE.

La Francia ha tentato parecchie volte la colonizzazione con l'elemento penale.

Fin dal XVI secolo Francesco I fa consegnare a Cartier, capitano e pilota del Re, 50 condannati graziati ⁽²⁾. Con vagabondi, malfattori e prostitute Law tenta di popolare le rive del Mississippi e New Orléans. Tali esperienze non riuscirono per l'imprevidenza dei governi, non di altro preoccupati che di liberare la metropoli da elementi dannosi e pericolosi ⁽³⁾. I governi rivoluzionari riprendono la questione della deportazione, ma più che altro per fini politici. Colla legge 25 settembre 1791 si adotta la deportazione come misura di sicurezza contro i recidivi ⁽⁴⁾ e con legge 1° novembre 1793,

⁽¹⁾ V. Congrès Pénitentiaire international, Paris. 1895, Rapports de la première section, Melun, Impr. adminis., 1896, pag. 124.

⁽²⁾ *De Blossenville*, op. cit., pag. 12.

⁽³⁾ È lo stesso fenomeno che si nota nella deportazione inglese, russa, spagnola, portoghese, ecc.

Tutte, insomma, le nazioni che adottano l'istituto della deportazione fanno proprio il pensiero di *Tacito*, intorno alla relegazione di quattromila liberti « infetti di superstizione giudaica » in Sardegna: « Et si ob gravitatem caeli interiissent vile dannum » (Libro II degli annali, cap. 85).

⁽⁴⁾ Art. 1°: Quiconque aura été repris de justice pour crime s'il est convaincu d'avoir, postérieurement la première condamnation, commis un deuxième crime emportant l'une des peines des fers, de la réclusion dans une maison de force, de la gêne, de la detention, de la dégradation civique, ou du carcan sera condamné a la peine portée par la loi contre le dit crime, et après l'avoir subie, il sera transporté pour le reste de sa vie, au lieu fixé pour la déportation des malfaiteurs.

mai applicata causa la guerra navale cogli Inglesi, si destina l'isola di Madagascar a ricevere i vagabondi e i mendicanti colti due o tre volte in recidiva.

Sono i prodromi della legge 27 maggio 1885 sui *recidivistes*.

Per l'influenza delle vicende della Francia, col nuovo codice penale del 1810, promulgato sotto l'Impero, la deportazione si applica solo ai reati politici: ai delinquenti comuni è applicata la pena dei lavori forzati a Tolone, a Brest, a Rochefort. Ma l'organizzazione materiale dei bagni, benchè assai rigorosa, non diede nessun risultato, specie dal punto di vista dell'emenda.

Lungi dal redimere, i bagni pervertivano più ancora i condannati (1). Si studiò, quindi, di adottare un modo migliore di esecuzione di tale pena e si pensò alla deportazione, anche per l'influenza dell'esempio efficace della deportazione Australiana.

Dopo lunghe discussioni fu emanato il decreto 27 marzo 1852 per il quale i forzati potevano essere inviati, su loro domanda, nella Guyana per esservi impiegati « aux travaux de la colonisation, de la culture, de l'exploitation des forêts et à tous travaux d'utilité publique (art. 1) ».

A tale decreto si ispirò la legge fondamentale sulla deportazione francese del 30 maggio 1854 che si proponeva di:

« Preservare la metropoli coll'esilio dei malfattori pericolosi.

Aumentare l'esemplarità della pena rendendola più severa.

Sopprimere i bagni in Francia.

Facilitare l'emenda dei delinquenti.

Incoraggiare la colonizzazione.

Rendere più facile la redenzione dei liberati ». (2)

Come si vede, nobilissimi erano gli scopi che si proponeva il legislatore, se non che i risultati non corrisposero alle speranze che la legge aveva fatto concepire, non tanto per i di-

(1) Ils étaient des lieux de contagion criminelle, véritables écoles pour l'association des malfaiteurs; les constantes préoccupations des forçats y étaient le vol et l'évasion » *Brésillon A*, De la transportation, Paris, Rousseau, 1899, pag. 89.

(2) *Henri E.*, Étude critique de la transportation en Guyane Française, Paris, Larose, 1912, pag. 2.

fetti del sistema in sè, quanto per la applicazione incerta, debole, errata che ebbe la legge.

Basti dire che il regolamento che doveva seguire la legge (1) e disciplinarne l'applicazione apparve.... dopo un quarto di secolo, durante il quale le amministrazioni locali furono abbandonate a sè stesse, con tutte quelle inevitabili conseguenze dannose che si fecero per lungo tempo sentire anche in seguito.

Così che, confondendo la deportazione coi difetti della sua organizzazione, si sono rivolti ad essa parecchi rimproveri, che però, per virtù dei numerosi decreti, che seguirono, divennero sempre meno fondati (2).

(1) Art. 14 della legge: Un règlement d'administration publique déterminera tout ce qui concerne l'exécution de la présente loi et notamment:

1. Le régime disciplinaire des établissements des travaux forcés;

2. Les conditions sous lesquelles des concessions de terrains provisoires ou définitives, pourront être faites aux condamnés ou libérés, en égard à la durée de la peine prononcée contre eux, à leur bonne conduite, à leur travail et à leur repentir.

3. L'étendue du droit des tiers, de l'époux survivant et des héritiers du concessionnaire sur les terrains concédés.

(2) Converrà esaminare brevemente tale legge che è la pietra angolare della legislazione francese sulla deportazione. Essa risente della influenza del sistema Inglese. — Come in questo, si è subordinato il lato penale a quello coloniale. Nessuna norma è data sul modo di esecuzione della pena; è lasciato ciò intieramente, come già al cap. Philipp, alla iniziativa dei direttori delle colonie.

Infatti l'art. 2 dice, in modo molto generico:

« Les condamnés seront employés aux travaux les plus pénibles de la colonisation et à tous autres travaux d'utilité publique ».

Buone ci sembrano, nel loro concetto, le norme che conducono, per gradi il condannato dal primo stadio della pena a quelli che più si avvicinano alla vita libera.

Infatti i condannati (art. 11) dei due sessi che si saranno resi degni di indulgenza per la loro buona condotta, il loro lavoro e il loro pentimento, potranno ottenere:

1° L'autorizzazione di lavorare alle condizioni determinate dall'amministrazione, sia per gli abitanti della colonia, sia per le amministrazioni locali.

2° Una concessione di terreno e la facoltà di coltivarlo per proprio conto. Suscettibile di critiche ci sembra la disposizione dell'art. 6, relativa al-

Con decreto 31 agosto 1878 si disciplinarono le concessioni di terreno nelle colonie.

Le concessioni sono accordate ai condannati ed ai liberati a condizione che ne godano essi stessi, non l'affittino, non l'ipotecino (art. 2). È un diritto di usufrutto inalienabile: revocabile nei casi di delitti, di evasioni, cattiva condotta, non coltivazione del terreno (art. 3); che si trasforma in piena proprietà dopo 5 anni di possesso; trascorso però, in qualunque caso, un anno dalla liberazione.

In caso di revoca, il deportato non ha diritto ad alcuna indennità (art. 4); però la concessione: può essere lasciata alla moglie ed ai figli di lui, e così pure in caso di morte, purchè risiedano nella colonia (art. 6). Particolarmente interessante ci sembra la disposizione dell'art. 11 per cui il concessionario può fare gli atti necessari all'amministrazione, allo sfruttamento ed al godimento della concessione e stare in giudizio per tali atti.

Quanto alle condizioni della concessione: il concessionario riceve (1) un terreno dissodato, con l'obbligo di costruirvi una casa e di metterlo a coltura entro un certo tempo; gli strumenti agricoli, i viveri ed il vestiario per sè e per la moglie per la durata di 30 mesi (2).

Con altro decreto 3 settembre 1880 si è regolato il regime disciplinare, eliminando, finalmente, gli arbitri dei direttori delle colonie (3).

l'obbligo temporaneo della residenza nella colonia, poiché con ciò si viene a vulnerare profondamente il concetto informatore della legge nei riguardi della difesa della metropoli e nei riguardi della colonizzazione. Ma su ciò più diffusamente in seguito.

Art. 6. Tout individu condamné à moins de huit années de travaux forcés sera tenu, à l'expiration de sa peine, de résider dans la colonie pendant un temps égal à la durée de sa condamnation.

Si sa peine est de huit années il sera tenu d'y résider pendant toute sa vie.

(1) Circolare ministeriale 16 gennaio 1882.

(2) Il sistema delle concessioni è stato riorganizzato con decreto 18 gennaio 1895, rendendole non più gratuite, ma a titolo oneroso (art. 3 e 4) e riducendo il periodo delle sovvenzioni a soli 6 mesi (art. 10 e 11).

(3) Sono soppresse le pene disciplinari corporali fino allora applicate ed i deportati sono divisi in 5 classi déterminées d'après la situation pénale, l'état moral, la conduite et l'assiduité au travail (art. 1°) ed assegnati a

Allo scopo della colonizzazione si era sacrificato il criterio penale. Infatti, un deportato in soli 18 mesi poteva raggiungere la 1ª classe ed ottenere una concessione prima di aver dato sufficienti prove di emenda.

Si pose riparo a ciò col decreto 4 settembre 1891, che divise i condannati in 3 classi, stabilì che non si potesse passare dall'una all'altra in un tempo minore di due anni ed in ogni caso non si potesse essere ascritti alla 1ª classe se non dopo scontata metà della pena e 10 anni pei condannati a vita (art. 9).

Esclusivamente ai condannati della 1ª classe sono riservate le assegnazioni e le concessioni. Quelli della 3ª classe riconosciuti incorreggibili sono riuniti in campi disciplinari speciali (art. 37).

Importantissima disposizione, e la illustreremo in seguito, è quella per cui il deportato ha diritto solamente al pane ed all'acqua (art. 12).

Solo chi lavori ottiene (a parte i casi di malattia) un buono, che gli dà diritto ad una razione di carne, di legumi e di caffè.

Il buono ha valore solo pel giorno in cui è accordato.

Nessuna possibilità, quindi, di illeciti traffici immorali (4).

L'impiego della mano d'opera dei condannati nelle colonie è stato regolato con decreto 15 settembre 1891. Per esso i deportati possono essere impiegati: 1º, nei lavori di colonizzazione o di utilità pubblica per conto dello Stato; 2º, nei lavori della stessa natura per conto delle colonie, dei municipi e dei privati; 3º, nelle assegnazioni individuali, riservate, però, ai condannati della 1ª classe (2).

lavori più o meno penosi, retribuiti più o meno, a seconda della classe cui appartengono. Alla quarta classe sono assegnati i non recidivi; alla quinta i recidivi ed occorrono 6 mesi per passare dall'una all'altra classe. Sono riservate alla 1ª classe le concessioni e le assegnazioni.

(1) Pei delitti commessi dai deportati, che andavano spesso impuniti, perchè diveniva inutile aggiungere qualche anno di lavori forzati a chi vi era già condannato per tutta la vita, si è provveduto col decreto 5 ottobre 1889, applicando la pena della reclusione da scontarsi immediatamente.

(2) Il colono libero dovrà nutrire ed alloggiare i deportati che gli sono assegnati e pagare, per ognuno, una data somma mensile. Dovrà, inoltre, versare una cauzione di 50 franchi per assegnato.

Come si è visto una serie numerosa di decreti è venuta, sebbene con enorme ritardo, a regolamentare la legge del 1854. Si è cercato, anche, di provvedere relativamente alla situazione dei liberati nelle colonie.

La disposizione dell'art. 6 (1) costringendo il liberato alla residenza obbligatoria nella colonia, tende a indurre il deportato a farsi colono. Se non che il condannato a tempo è distolto da far ciò dalla idea ossessionante del ritorno in patria e preferisce, spesso, passare gli anni che lo dividono dal rimpatrio, nell'ozio e nel vagabondaggio, vivendo di mendicizia e di furto a danno dei coloni liberi e dei concessionari.

L'amministrazione ha fatto, quindi, ricorso ad energiche misure, e coi decreti 18 gennaio 1888 e 27 settembre 1890, sottopose i liberati ad una specie di sorveglianza, munendoli di un libretto di identità, vistato ad ogni cambiamento di residenza, ed obbligandoli a dimostrare, ad ogni richiesta, di possedere onorevoli mezzi di esistenza, sotto pena di essere considerati vagabondi e di cadere sotto l'impero della legge 25 maggio 1885 sui recidivi.

Tale il sistema della deportazione in Francia, che ha parecchi oppositori, ma che conta pure sostenitori valentissimi.

Ci siamo indugiati, alquanto, su di esso, poichè ci è parso doveroso ed utile ad un tempo rilevare gli sforzi con cui la Francia ha cercato di migliorare sempre più il sistema da essa introdotto nella propria legislazione penale per fare degli esseri più pericolosi della metropoli degli uomini onesti, utili a sè stessi, alla colonia ed alla patria (2).

Ha raggiunto, la Francia, i nobilissimi scopi che si proponeva? In due punti opposti essa ha diretta la deportazione: nella Guyana e nella Nuova Caledonia.

In quest'ultima colonia ha ottenuto eccellenti risultati. « L'amministrazione penitenziaria ha fatto delle culture che i privati non avrebbero potuto fare per mancanza di mezzi, ha costruito delle vie, eseguito dei lavori di utilità pubblica,

(1) V. pag. 24, Nota.

(2) Per farne « des concessionnaires et des industriels; des maris et des pères » *Babinet Ch.*, Rapports de la première section, V.º Congrès pénitentiaire international, Paris, 1895, Melun, Impr. Adm., 1896, pag. 106.

ha messo largamente a disposizione dei privati la mano d'opera dei condannati ed ha facilitato il miglioramento morale di essi colla proprietà e colla famiglia » (1).

Dagli oppositori, però, trionfalmente si nota che nel 1907 la Francia ha dovuto sopprimere la deportazione nella Nuova Caledonia, per far tacere le proteste dei coloni. Ma noi troviamo in tal fatto, come già osservammo per l'Australia, una prova della buona riuscita dell'esperimento.

Anche nella Nuova Caledonia si è costituita la lega contro la deportazione. E che prova ciò? Che i coloni venuti sulle orme dei deportati si sono fatti numerosi in modo tale da vedere nei nuovi condannati che sbarcano a Noumea dei concorrenti e non più degli aiuti. Non è, quindi, la ragione sentimentale, del contagio morale che i condannati apportano nella nuova colonia; e la riprova di ciò noi la vediamo nel fatto che quando nuove miniere si scoprono « la popolazione libera della Nuova Caledonia, si divide in due parti, l'una ostile, l'altra favorevole alla ripresa della deportazione » e che « le nombre des partisans de la transportation a notablement augmenté depuis quelques années » (2).

Nella Guyana la deportazione ha subito vicissitudini maggiori che nella Nuova Caledonia. Bisogna, però, subito notare che ciò si deve attribuire al clima non troppo favorevole agli Europei, tanto più che relativamente recente è la scoperta dei mezzi difensivi contro le infezioni palustri. Nella Guyana, inoltre, i primi direttori della colonia si sono occupati piuttosto di creare degli stabilimenti carcerari simili a quelli della madre patria che di far dissodare il terreno e prepararlo alla cultura. Fu trascurata, soprattutto, la bonifica delle paludi e non dobbiamo, quindi, meravigliarci se i microbi hanno fatto strage dei deportati, impedendo ogni opera proficua e duratura.

Ad ogni modo se poco si è fatto, senza la deportazione la Guyana sarebbe anche più desolata, più deserta e più infelice di quello che essa non sia (3).

(1) V. su ciò, *Alberti J. B.*, Étude sur la colonisation à la nouvelle Caledonie, Paris, Larose, 1909, pag. 199.

(2) *Alberti J. B.*, op. cit., pag. 273.

(3) « A ceux qui demandent: Qu'est-ce-que la transportation à fait pour la Guyane? ne pourrait-on pas répondre en demandant: Que serait

Prima di lasciare la deportazione Francese dobbiamo completare questi rapidi cenni esaminando brevemente la legge 27 maggio 1885 sulla relegazione dei recidivi, tanto più che ad essa si sono ispirati i vari progetti succedutisi in Italia per reprimere la delinquenza abituale ed abolire il domicilio coatto (1).

Errore di questa legge, come dell'ultimo progetto italiano 29 novembre 1910, Luzzatti-Fani, sull'abolizione del domicilio coatto e sui provvedimenti contro i recidivi abituali pericolosi (2) ci sembra quello di applicare la relegazione allo spirar della pena principale, obbligando in tal modo, un individuo, che per attitudini proprie organiche non è precisamente il più adatto a diventare un colono (3), a passare qualche anno ancora in carcere prima di raggiungere il luogo di relegazione (4).

la Guyane sans la transportation? » *Girault A.*, Principes de colonisation et de législation coloniale, 3^a ed., Paris, Serey, 1907, Vol. II, pag. 646.

(1) Tale legge è stata modificata con le leggi 3 aprile 1903. 31 marzo 1904, 19 luglio 1907. La relégation, dice il testo legislativo, consiste dans l'internement perpétuel sur le territoire des colonies ou possessions françaises des condamnés que la présente loi a pour objets d'éloigner de France (art. 1).

Relativamente ai requisiti necessari perchè la relegazione sia ammissibile la legge ha stabilito una presunzione d'incorreggibilità, assumendo qual criteri da cui desumerla: 1° Il numero delle condanne precedenti. 2° L'intervallo fra le singole condanne. 3° La gravità delle pene incorse. 4° La natura dei reati.

Col regolamento 26 novembre 1885 la relegazione è divisa in due grandi classi: La relegazione collettiva, che è la regola, e la relegazione individuale che è l'eccezione, concessa a coloro che dimostrano di possedere mezzi di sussistenza. Ma tale forma di relegazione che dovrebbe scontarsi in determinati luoghi, in istato di libertà, e che si risolve in un mostruoso privilegio pei ricchi, fortunatamente non è stata mai applicata. (V. *Girault A.*, op. cit., pag. 662).

Quanto ai relegati collettivi, sono riuniti in speciali stabilimenti e obbligati al lavoro (art. 3) come i deportati, in modo tale che la loro situazione non differisce quasi affatto da quella dei deportati stessi.

(2) V. Testo e relazione Minist. in Riv. Disc. Carc., 1911, pag. 1.

(3) Ci sembra, però, esagerata l'affermazione del *Tarde G.* che « on naît paysan comme on naît poète, ou ne le devient pas ». La philosophie pénale, Paris, Masson, 1900, pag. 527.

(4) V. su ciò, anche *Girault A.*, op. cit., pag. 657, che trova « insensé » un tale procedimento.

Altro errore della legge ci appare quello di permettere al relegato il ritorno in patria (1).

In tal modo il relegato, come già vedemmo pel deportato condannato a meno di 8 anni (2) turbato dall'idea di tale ritorno, non raccoglie le poche forze volitive che gli rimangono per darsi al lavoro proficuo; fa di malavoglia, e con stento quello che è strettamente necessario per evitare le punizioni; non è di nessuna utilità alla colonia ed è di danno alla metropoli.

Il ritorno in patria noi lo vorremmo per sempre abolito per tale categoria di delinquenti, più che per ogni altra.

Dal momento che di essa fan parte tutti coloro che in un modo o in un altro, han dato eloquentissime prove di essere ribelli ostinati all'ordine giuridico della metropoli; di essere inadattabili all'ambiente sociale della madre patria, a noi sembra illogico permettere il loro ritorno in quello stesso ambiente nel quale non potranno trovare che maggiori difficoltà di adattamento, in ragione del tempo che ne furono tenuti lontani (3).

(1) Di farsi, cioè, relever de la relégation en justifiant de sa bonne conduite, des services rendus à la colonisation et des moyens d'existence (art. 16)

(2) V. pag. 26.

(3) Oltre che in Inghilterra, in Russia ed in Francia, la deportazione è stata applicata in Spagna, in Portogallo ed in alcune Repubbliche dell'America meridionale; in tutte le nazioni, si può dire, che hanno avuto colonie. L'esperimento non deve aver avuto un esito infelice dal momento che la deportazione è tuttora in vigore nella penisola iberica e - riteniamo - nel Cile.

Ad ogni modo se in qualche paese è fallito, si deve imputare alla mancanza di organizzazione e di personale competente e, come dice il *Gonzales*, pel Paraguay, (op. cit., pag. 213) « más que todo por el poco interés que el Gobierno presto a su sostenimiento ». Comunque, noi non ci indugiamo sulla deportazione di tali paesi perchè vi è adottata con metodi e con criteri che offrono scarso interesse.

Anche in Germania è stato discusso assai se introdurla, o no, nel sistema del nuovo Codice penale e « le opinioni sono divise » *Florian E.*, Trattato di Dir., Pen., 2^a ed., Vol. I, Parte II, Milano, Vallardi, pag. 26.

CAPITOLO IV.

LA DEPORTAZIONE IN ITALIA.

In Italia l'argomento della deportazione è stato vivamente discusso, come già accennammo ⁽¹⁾ parecchi anni fa. Passando al campo pratico, fin dal 1852, il Piemonte ebbe l'idea di deportare i condannati ai lavori forzati a perpetuità ed i condannati a pene gravi, ma il disegno non fu tradotto in effetto.

Nel 1865, alla Camera, in occasione della discussione del disegno di legge per la abolizione della pena di morte, furono presentate delle proposte tendenti a sostituire a tale pena quella della deportazione.

Nel 1872 il Senatore Caccia interroga il Ministro per conoscere « ciò che vi ha di vero intorno all'occupazione di un canto dell'isola di Borneo e del distretto di Melledu, che si chiama Baia di Sandahan, a quasi 6 gradi di latitudine nord e 116 di longitudine orientale di Parigi, per impiantarvi un sistema di deportazione ».

E il Ministro risponde che trattasi di semplici progetti, che la questione della deportazione è materia grave e complicata e non può essere risolta se non dopo studi seri e profondi ⁽²⁾.

⁽¹⁾ pag. 5.

⁽²⁾ V. in Riv. Disc. Carc., 1872, pag. 605.

Sono a chi ben guardi, sebbene vaghe ed incerte, nascoste sotto il colore della deportazione, le prime tendenze della nuova Italia ad una politica di espansione coloniale.

Nella istituzione delle colonie penitenziarie, tale almeno è stata l'impressione che noi abbiamo avuto leggendo le opere degli scrittori dell'epoca che ne trattano. (Special. *Cerruti E.*, e *Carpì L.*, op. cit.,) si vede un mezzo per ricondurre l'Italia alle antiche gloriose tradizioni delle Repubbliche marinare.

Una conferma di ciò vediamo nelle trattative fatte fin dal 1862 col Portogallo, per ottenere un punto del Mozambico o del Congo o dell'Angola; gli incarichi dati al Cerruti nel 1869 di acquistare per conto del governo d'Italia delle isole vicine alla Nuova Guinea; il tentativo del 1871 di avere dall'Inghilterra l'isola di Socotora. Tentativi tutti falliti per il succedersi dei ministeri e per gelosia delle potenze, ma che mostrano come anche nella giovanissima Italia si facesse sentire quella « ondata di rinnovato entusiasmo per le imprese coloniali che, sopite le preoccupazioni guerre-

« La questione della deportazione fu ampiamente dibattuta a proposito del progetto Vigliani 1874-1875 » ⁽¹⁾, e la deportazione fu accolta nel progetto del codice penale presentato al Senato dal Vigliani stesso.

Il Senato non approvò la proposta, unicamente perchè ritenne eccessivo il potere che si veniva a dare al Governo coll'articolo 15, ⁽²⁾ di poter surrogare la deportazione alle altre specie di pena, ma però accolse un ordine del giorno con cui si invitava il Ministro a studiare un completo sistema di deportazione ed a presentare un progetto speciale, sopra ciò, al Parlamento.

Un anno dopo, il Ministro Nicotera, ad una interrogazione del deputato Pissavini su tale argomento, rispondeva che gli studi per tradurre in pratica la deportazione sarebbero continuati ⁽³⁾.

La deportazione, poi, non ha più figurato nei progetti posteriori del codice penale.

L'on. Zanardelli, nel progetto del 1887, non è troppo propenso per tale istituto.

« Non la deportazione, egli dice, nella sua relazione, ormai sempre più condannata nella scienza e scarsamente accolta nella legislazione, chè l'esperienza ha dato ragione alle antiche critiche di Bentham e di Franklin, dimostrando non presentare la deportazione alcuno dei caratteri che rendono una pena giusta ed efficace. La deportazione, infatti, non è punto esemplare e intimidatrice, mentre non solo non incute proporzionato spavento, ma appare alla fantasia dei perversi circondata di speranze e di seduzioni, talchè in Francia, dopo la legge del 1854 si videro malfattori condannati alla reclusione, commettere altri delitti per essere trasportati alla Nuova Caledonia.

sche, fa, verso il 70, volgere quasi tutte le nazioni Europee all'ingrandimento territoriale d'oltremare ».

Da appunti presi alle lezioni di Politica e legislazione economica del Prof. *Dalla Volta R.*, all'Istituto di Scienze sociali di Firenze. Anno accadem. 1914-15.

⁽¹⁾ *Fani A.*, op. cit., pag. 110.

⁽²⁾ L'art. 15 disponeva che i condannati all'ergastolo ed alla reclusione, per un tempo non minore di 10 anni, avrebbero potuto essere deportati in un'isola fuori del Mediterraneo per scontarvi la loro pena.

⁽³⁾ *Fani A.*, op. cit., pag. 114.

La deportazione, d'altra parte, non è atta a procurare l'emenda del colpevole, poichè anzi è eccitamento a scellerate leggi e quasi campo aperto alla mutua corruzione. Essa, infine, oltre ad essere sommamente dispendiosa, non presenta il carattere della certezza, prestandosi con facilità alle evasioni » (1).

Il relatore non era però alieno dall'ammettere che qualche stabilimento destinato alle pene dell'ergastolo e della reclusione potesse sorgere, in un tempo più o meno prossimo, in terre lontane (2).

La promulgazione del codice penale per il Regno d'Italia, del 30 giugno 1889, ha fatto tacere le dispute sulla deportazione e nessuna voce si è più levata a reclamarla (3).

Una specie di deportazione interna si è attuata in Italia, colla legge 30 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza. Ma il domicilio

(1) Abbiamo riportato le parole dell'illustre relatore perchè sintetizzano le critiche che si sono rivolte alla deportazione da opposti campi, critiche che noi modestamente cercheremo di confutare.

(2) È il sistema che l'Inghilterra fu costretta ad adottare come *ultima ratio*, in Australia, nel 1857, (V. pag. 15).

Si vorrebbe, cioè, applicare non la deportazione vera e propria, ma semplicemente trasportare sotto altro cielo lo stesso sistema penitenziario della metropoli « che in patria può essere attuato con maggiore speditezza e minore dispendio » *Florian E.*, op. cit., pag. 25.

(3) Si aveva una fiducia illimitata nel sistema punitivo di un codice frutto di tanti studi e di tante discussioni. Se non che, come già osservammo, (pag. 7) le pene in esso sancite e specialmente quelle dirette a colpire i maggiori delitti, non furono mai applicate, com'erano nella intenzione del legislatore.

Noi non possiamo trattare qui - non abbiamo la competenza per farlo, e sarebbe cosa che esorbiterebbe dal nostro tema - se, ove la norma legislativa fosse stata rigidamente applicata, i delinquenti si sarebbero arrestati sulla via del delitto, ma per quella poca pratica che abbiamo di carceri e di carcerati riteniamo che se avesse avuto rigorosa osservanza sarebbero diminuiti, o per essere più esatti, non sarebbero aumentati, i delinquenti che chiameremmo *di calcolo*, che non sono pochi e non sono i meno temibili; quelli, cioè, che consultano il codice penale prima di commettere il reato, che conoscono specialmente gli art. 67 a 72, che varcano la soglia del cognito carcere senza un fremito, pensando al mezzo migliore per passare quel po' di tempo che li divide di corpo, ma non di animo, dagli amici e dalle..... amiche, che faranno a gara, per sentimento di fratellanza o di timore, di dividere coi reclusi i non sudati guadagni.

coatto, che ricorda gli antichi provvedimenti difensivi empirici, escogitati per liberarsi da coloro che in un determinato periodo storico apparvero pericolosi all'ordine pubblico, non ha raggiunto affatto i fini che il legislatore si proponeva, dal momento che numerosi progetti di legge si sono succeduti per abolirlo (1).

Si è tentato, anche, di renderlo più temibile, trasportandolo in Eritrea.

Il 16 giugno 1898, infatti, a bordo del « Rubattino » partivano dall'Italia 200 coatti accompagnati da 60 carabinieri e da 26 agenti carcerari.

È questo l'unico esperimento di deportazione - se così può chiamarsi - fatto dall'Italia e che si cita spesso come un insuccesso tale da far perdere, per sempre, il desiderio di ricominciare da capo.

Non sarà quindi inutile esaminare brevemente in che sia consistito.

Quanto all'elemento, « ogni condannato aveva avuto in media 14 condanne; la maggior parte 17 e più » (2).

« Ve ne erano che avevano sorpassato i 60 anni, alcuni con malattie croniche, altri invecchiati precocemente per i vizi e per il soggiorno delle prigioni, coll'organismo indebolito in modo da essere colpiti più gravemente ad ogni minima causa morbosa » (3).

(1) V. progetto 4 febbraio 1899, Finocchiaro Aprile-Pelloux; progetto 17 novembre 1899, Bonasi-Pelloux; progetto 22 novembre 1900, Gianturco-Saracco; progetto 30 gennaio 1904, Ronchetti-Giolitti; progetto 29 novembre 1910, Fani-Luzzatti. Quasi tutti proponevano di sostituire al domicilio coatto la relegazione come pena complementare o misura di sicurezza, da scontarsi in colonie, in patria. Particolarmente interessante pel nostro studio, è il progetto Gianturco, che proponeva la deportazione in località fuori del Regno, con l'obbligo del lavoro collettivo od individuale (art. 8).

Nessuno di tali progetti fu approvato ed i coatti continuano a vivere ignominiosamente in ozio nelle isole loro assegnate, a spese dello Stato, per essere restituiti, dopo qualche anno di tale salutare trattamento, nello stesso ambiente dal quale furono espulsi.

(2) *Caputo F.*, Assab e le Colonie penitenziarie nell'Eritrea, in Riv. Disc. Carc., 1899, pag. 264.

(3) *Mucciarelli C.*, Cenno sulle condizioni della Colonia coatti e degli Agenti di custodia in Assab, dal 26 giugno 1898, al 16 febbraio 1899, in Riv. Disc. Carc., 1899, pag. 271.

Quanto al trattamento cui si sottoposero i coatti, furono « chiusi nelle caserme » e solo per qualche ora al giorno si permise loro « di uscire a pochi per volta » ⁽²⁾.

Tale l'esperimento che ha influito a far seppellire in Italia l'argomento della deportazione.

Ci sembra lecito affermare che con una scelta migliore dell'elemento e con intendimenti diversi l'esperimento avrebbe potuto avere altri risultati.

Non è, ad ogni modo, da una prova durata poco più di sei mesi, svoltasi nelle condizioni accennate, con l'elemento meno adatto, che si può giudicare della bontà o meno di un istituto.

Bisognava insistere, con la meravigliosa tenacia anglo-sassone; studiare, correggere, perfezionare il meccanismo imperfetto, con quella stessa ostinazione vittoriosa che ha messo la Francia per far trionfare la deportazione nella Guyana, dove ben altre prove, ben altri ostacoli ha dovuto superare per resistere e per affermarsi!



⁽²⁾ Colonia di Assab, in Riv. Disc. Carc., 1898, pag. 407.

PARTE SECONDA

LA DEPORTAZIONE DAL PUNTO DI VISTA PENALE.

È difficile separare il lato penale dal lato economico, nella deportazione.

I vari scopi di tale pena sono così strettamente uniti, da far apparire l'istituto della deportazione come una pena *sui generis*, da doversi considerare con criteri alquanto diversi da quelli comuni.

Trattasi, infatti, di conseguire con essa, scopi e finalità estremamente complesse, che si compenetrano e si intrecciano in modo, che difficilmente si può trattare di una senza parlare anche dell'altra, come di due lati della stessa medaglia, di cui non si può valutare il pregio limitando l'esame ad una sola faccia.

Pur nondimeno, allo scopo di rendere più sistematica e più rapida la dissertazione, ci sforzeremo di raccogliere, da un lato, ciò che si riferisce alla repressione, alla emenda ed alla redenzione dei condannati, dall'altro, ciò che più particolarmente attiene alla preparazione della colonia, cioè al lavoro dei deportati; mostrando come questi, in luogo di rimanere in patria, ad essere di aggravio e fonte di nuove probabili ambascce agli onesti, possano in lontane terre, col lavoro, rendersi utili a sè stessi, alle colonie ed alla metropoli.

CAPITOLO I.

ACCUSE MOSSE ALLA DEPORTAZIONE.

Alla deportazione ⁽¹⁾ si sono mosse le accuse più acerbe e più disparate. Si è detto che essa non risponde a nessuno dei requisiti propri della pena; che è immorale, disuguale, non esemplare; si è chiamata ora *guillotine sèche*, ora *sen-*

⁽¹⁾ Confermiamo qui, come già accennammo altrove, che noi intendiamo sempre parlare della deportazione come pena principale, non come pena accessoria, che, a nostro sommo avviso, non ha ragione di essere,

Noi vogliamo applicare la deportazione in luogo del carcere, non sussidiariamente ad esso.

Infatti, dal momento che, quasi concordemente si ritiene che « la prigione, même la mieux agencée, n'est qu'une demi-solution du problème pénal », che il liberato « déshonoré et le plus souvent corrompu et brisé par la prison, considéré par tous comme suspect et dangereux » è destinato « presque fatalement et à bref délai » a diventare « un recidiviste ». (V. Girault A., op. cit., pag. 608); che, cioè, le attuali pene carcerarie sono assolutamente insufficienti a raggiungere lo scopo di tutelare l'ordine giuridico, ci sembra inutile, anzi, dannoso, insistere nella loro applicazione, e che convenga rivolgere la nostra attenzione ad un'altra forma di pena che alla repressione efficace, cerchi di unire il ravvedimento e l'emenda, adempiendo, così, anche ad una funzione preventiva.

Se come disse un nostro egregio maestro, « gli uomini si possono dividere in tre categorie:

1° avversi alla delinquenza.

2° con propensione criminale.

3° con caratteri criminali. (Da appunti presi alle lezioni di Diritto penale del Prof. De Notter G., all'Istituto di Scienze sociali di Firenze. Anno accademico 1912-1913), dobbiamo, così almeno ci sembra, abbandonare quei degli ultimi assolutamente refrattari ad ogni altro trattamento, alle cure dei medici e convergere i nostri sforzi verso quelli che di tale trattamento sono suscettibili, che costituiscono la grande maggioranza dei delinquenti.

Per essi, noi troviamo inefficaci le attuali forme di pena, sia per il trattamento in sé, sia, — ed è quel che più importa, — perchè esso assicura il ritorno del reo in quello stesso ambiente dal quale fu per qualche tempo separato solo materialmente.

Continuando in tale sistema noi invano lamenteremo accademicamente che la recidiva aumenti e che la delinquenza dilaghi,

È cosa nota che volendo apportare rimedio ai mali della prigione « on est tombé dans l'excès opposé » Canonico T., La réforme etc. cit., pag. 14.

Per l'influenza delle dottrine di Beccaria e di Howard da un lato, delle teorie antropologiche mal comprese e peggio applicate dall'altro, si è fatto del carcere un luogo, non diremo di delizie, come sono alcune carceri de-

timental walk; si è detta priva di ogni efficacia emendatoria; insufficiente, inutile, dannosa alla colonia ed alla metropoli ⁽¹⁾.

L'accusa principale che si è rivolta alla deportazione è quella di essere disuguale, di riuscire, cioè, molto più dolorosa al delinquente che tutt'ora conserva qualche sentimento di affetto e di tenerezza verso la famiglia e la patria, che a colui che di tali sentimenti è privo.

Ora non è chi non veda che l'accusa di disuguaglianza non si possa egualmente rivolgere alle pene carcerarie. Anch'esse

gli Stati Uniti, ma, però, tale che molti poveri operai onesti invidierebbero pel *comfort*.

Il malfattore è sicuro, infatti, commettendo il delitto, di ricevere un vitto sano e discretamente abbondante, l'alloggio ed il vestiario *gratis* e di poter percepire un salario *reale* più elevato di quello di molti operai liberi, date tali circostanze, e quella particolare che egli può acquistare generi di sopravvitto, come formaggio, frutta, vino etc., ad un prezzo inferiore a quello che è praticato fuori del carcere.

Hanno ragione, quindi, tacendo d'altri, il Prins, dicendo che « la condamnation à l'emprisonnement telle qu'elle est exécutée n'effraye plus ». (Op. cit., pag. 176); il Maxwell, che « l'emprisonnement est devenu pour certains delinquents une sorte de villegiature économique », che « la prison est un hôtel dans lequel l'aubergiste paie ses pensionnaires ». (Op. cit., pag. 309); il De Lanessan, che « la prison n'est plus, pour les professionnels du crime, qu'un lieu de repos confortable où ils viennent reprendre les forces perdues dans la vie de débauche qu'ils mènent tant qu'ils sont libres ». (La lutte etc., cit., pag. 257); il Ferri, che « nella maggior parte dei casi è un comodo asilo di oziosità protetta e di criminosa compagnia », (Op. cit., pag. 861); il Garofalo, che « la delinquenza dei recidivi dimostra l'assoluta inefficacia delle pene che noi abbiamo ed applichiamo, dal triplice punto di vista della correzione, della intimidazione e dell'esempio » (Loc. cit., pag. 398).

E se così è perchè persistere in questa via senza uscita? Perchè non studiare l'applicazione di un nuovo trattamento che non abbia gl'inconvenienti del carcere, che sia atto non solo a ricondurre la sicurezza nell'ordine sociale, ma ad impedire, per quanto è possibile, che tale ordine venga ancora turbato; a troncane, per sempre, i legami che stringono fra loro i delinquenti e che rendono la lotta contro questi ultimi così penosa e difficile?

⁽¹⁾ V. per tutti Beltrani Scalia M., op. cit., ed anche in Colonie e Deportazione. Osservazioni sull'opera del Cav. Leone Carpi, intitolata: Delle colonie e dell'emigrazione d'Italiani all'estero, sotto l'aspetto dell'industria, commercio ed agricoltura, in Riv. Disc. Carc., 1874, pag. 403.

sono diversamente sentite a seconda delle condizioni individuali dei condannati (1).

Che se l'accusa di disuguaglianza si volesse riferire unicamente al fatto di impedire ai deportati il ritorno in patria, noi troveremo in essa un fondamento di verità quando la deportazione si applicasse all'uso Inglese, a tutti, cioè, o a quasi tutti i condannati. Certo, allora verrebbe a gravare sui condannati in ragione inversa della entità del reato.

Cadrebbe, però, l'accusa, quando noi limitassimo, come vorremmo, la deportazione ai delinquenti maggiori, che furono tutti all'incirca, eguali, nel violare l'ordine giuridico della metropoli e che, molto probabilmente, non possederanno, nessuno, quei teneri sentimenti dagli oppositori invocati.

Un'altra accusa alla deportazione è quella di essere immorale, di contaminare, cioè, con elementi perversi, popolazioni innocenti. Ma tale accusa ripetuta anche dall'*Andreotti*, (2) a nostro avviso risente della leggenda del buon selvaggio che venendo in Europa si meraviglia dei vizi degli uomini civili. Potrebbe avere l'apparenza della verità quando volessimo attuare la deportazione Inglese, dell'abbandono quasi completo dei deportati in una spiaggia remota, mentre noi, senza voler trasportare il sistema carcerario della metropoli nelle colonie, vogliamo, però, che i condannati rimangano, sempre, sotto la vigile potestà dello Stato. Ed in tal caso, possiamo opporre, che i deportati, lungi dall'essere fonte di immoralità, potranno sviluppare nella colonia « quell'elemento di sociale utilità di cui pure talora il delinquente dispone », (3) che ad ogni modo « il diffondimento della civiltà è un effetto, non lo scopo della colonizzazione che principalmente avviene nell'interesse del paese colonizzatore, (4) » che, infine, quando non si voglia convenire

(1) « Le fils de famille qui est contraint de passer un ou plusieurs mois en prison subit un châtement, éprouve une souffrance; le vagabond hôte ordinaire des moules de paille ou des fossés des routes ne regrette que l'air et l'espace libre; il trouve tout le confort désirable dans la maison de detention » *Maxwell J.*, op. cit., pag. 310.

(2) Loc. cit., pag. 964.

(3) *Florian E.*, op. cit., pag. 25.

(4) Da appunti presi alle lezioni di Legislazione coloniale comparata del Prof. *Romano S.*, all'Istituto di Scienze sociali di Firenze. Anno accadem. 1914-15.

col *Florian* (1) che i delinquenti « andrebbero ad infestar popoli meno civili, i quali ne sentirebbero meno gravemente il peso », possiamo sempre affermare che è « un interesse di ordine pubblico » quello di spedire di là dei mari i malvagi e che « la metropoli non deve esitare davanti a tale superiore interesse bien qu'une colonie aît a souffrir de la mesure » (2).

Si è detto, ancora, che la deportazione non è affatto repressiva, nel senso che i delinquenti si adatterebbero ad essa molto più facilmente che alle forme attuali di privazione di libertà, che, anzi, la preferirebbero. Si cita, a sostegno di tale tesi, l'esempio della Francia, del 1852, quando il governo offrì, come un favore la deportazione ai forzati in corso di pena e « più di 3000 l'accettarono spontaneamente » (3).

Ma ci sembra che tale argomento non abbia nessuna importanza. A parte la considerazione che il *Cor*, (4) riduce il numero degli accettanti a soli 300, cifra molto modesta di fronte ai 6000 condannati del messaggio Napoleonico, (5) bisogna non conoscere la psicologia speciale dei prigionieri per ignorare quanto sia potente il fenomeno della suggestione su di essi, fenomeno, del resto, che si nota in tutte le comunità.

Sarà bastata la propaganda di uno o due condannati ciarlieri, perchè a Brest, a Tolone, a Rochefort, colla eccitabile fantasia del carcerato, si concepisse la colonia penale come un

(1) Op. cit., pag. 25.

(2) *Mérignhac A.*, Précis de législation et de économie coloniales, Paris, Sirey, 1912, pag. 961.

(3) *V. Rigault de Genouilly*, Ragguagli sulla deportazione alla Guyana ed alla Nuova Caledonia, in Riv. Disc. Carc., 1870, pag. 315; *Beltrani-Scalia M.*, La deport. cit., pag. 84.

(4) De la Transportation, Paris, Giard et Brière, 1895, pag. 153.

(5) Il 22 novembre 1850, Luigi Napoleone come, Presidente della Repubblica Francese, disse in un suo messaggio:

« Six mille condamnés renfermés dans nos bagnes grèvent le budget d'une charge énorme, se dépravent de plus en plus et menacent incessamment la société. Il me semble possible de rendre la peine des travaux forcés plus efficace, plus moralisatrice, moins dispendieuse et plus humaine en l'utilisant au progrès de la colonisation Française ».

V. Relazione fatta a nome della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge relativo alla esecuzione della pena dei lavori forzati, da *M. Du Miral*, deputato al Corpo legislativo, (allegata al processo verbale della seduta del 4 maggio 1853).

nuovo Eldorado, per il trattamento vittuario migliore e quello disciplinare più mite; per la probabilità di diventare proprietari, di godere di una semi-libertà e di.... evadere, ⁽¹⁾ ed i registri preparati dall'amministrazione si ricoprirono rapidamente delle firme di coloro che volevano emigrare. Ad ogni modo possiamo sempre opporre, anche contro la affermazione che dai forzati furono commessi appositamente dei delitti per essere inviati alle colonie, che è in facoltà dell'amministrazione penale, e l'ha dimostrato la Francia, ⁽²⁾ di rendere la pena della deportazione severa quanto si voglia, in modo di togliere ogni velleità di preferenza per essa.

L'accusa opposta non è mancata, e si è detto che la pena

⁽¹⁾ Si evade dalle colonie, più che dalle case di pena?

Lo affermano gli oppositori; fra gli altri anche il *Ferri*, implicitamente, quando dice che « la Francia deve immobilizzare una parte della sua armata di mare per la custodia dei suoi deportati ». (V. il progetto di legge etc. cit., pag. 156).

Non vogliamo negare che una maggior facilità di evadere possono avere i condannati nella colonia, vivendo tutto il giorno all'aperto, nelle foreste e nei campi; ma dipenderà dalla scelta del personale preposto alla custodia di essi, mandare a vuoto i tentativi di evasione, quando non bastino, come nelle isole della Salute, i pescicani che incrociano lungo le coste. (V. su ciò *Cor. H.*, op. cit., pag. 78, Nota).

Non bisogna dimenticare che quando la deportazione è ben diretta si sceglieranno sempre i luoghi più ingrati, più deserti, più lontani dai centri civili; dove gli ostacoli naturali dei fiumi, delle paludi, delle foreste; i rettili velenosi, le fiere, gli insetti, sono fatali a coloro che tentano l'evasione.

Che ad ogni modo, quando in qualche rara colonia ciò risultasse inefficace o mancasse — ed allora essa sarà molto probabilmente popolata — si potrà sempre ricorrere al sistema adottato dalla nostra amministrazione penitenziaria in Sardegna. La concessione, cioè, di un premio in denaro, per ogni evaso ripreso.

In Sardegna numerosi condannati lavorano all'aperto nelle colonie penali del Sarcidano, eppure le evasioni sono rarissime, perchè i condannati sanno di essere infallantemente ricondotti nella colonia dagli isolani.

Nelle colonie africane, come osservò la Commissione Reale di inchiesta sull'Eritrea, (V. *Carceri e colonie penali nell'Eritrea*, in *Riv. Disc. Carc.*, 1891, pag. 599), ci sarebbe la « impossibilità di evasione » perchè « un bianco è subito riconosciuto in paese di neri e, quando non gli incorresse altro male, le popolazioni soggette limitrofe, al minimo avviso delle nostre autorità, si affrettano a prenderlo e consegnarlo ».

⁽²⁾ V. pag. 25.

della deportazione è eccessiva, inumana; che equivale alla pena di morte, quando sia fatta scontare in colonie di clima malsano.

Ma si dimentica, al solito, di distinguere fra condannati e condannati. Se noi volessimo applicare indistintamente a tutti la deportazione, anche ai minimi delinquenti, l'accusa avrebbe un certo fondamento di verità, ma quando si voglia riservare, come già accennammo, ai grandi malfattori che per la natura del reato, o per i loro precedenti si sono dimostrati formidabili nemici dell'ordine giuridico della metropoli, l'accusa, per noi non ha più ragione di essere.

Noi confessiamo di commuoverci molto di più, (e speriamo che non ci si vorrà tacciare di crudeltà, per ciò), pensando alle vittime dei reati ed alle loro famiglie; alle mogli ed ai figli dei condannati stessi, fatalmente votati alla prostituzione ed al delitto, che agli autori di tante miserie, pei quali si intenerisce l'*Andreotti* « prestando ascolto alle doloranti note del Puccini e del Massenet, quando commentano coll'estremo lamento l'incessabile dolore dei due deportati Manon e De Grioux » o contemplando nella sala dell'Esposizione internazionale di belle arti di Venezia il quadro dei deportati, o leggendo i Sepolcri dei vivi del Dostoevsky sui deportati in Siberia ⁽¹⁾. E riteniamo, pertanto, col *Gonzalez*, che « la única injusticia real y positiva » della pena della deportazione consista in ciò, « che col deportato devono andare in regioni remote e insalubri gli impiegati e i soldati che debbono custodirlo » ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Loc. cit., pag. 965.

⁽²⁾ Op. cit., pag. 212.

Una delle considerazioni che non fecero accogliere la deportazione nell'ultimo progetto sulla abolizione del domicilio coatto fu quella relativa « ai disagi ai quali dovrebbero sottoporsi gli impiegati amministrativi, e la difficoltà di trovarne adatti nel ristretto numero di cui si dispone ». (Relazione al disegno di legge sull'abolizione del domicilio coatto e sui provvedimenti contro i recidivi abituali pericolosi in *Riv. Disc. Carc.*, 1911, p. 6).

A parte la povertà dell'argomentazione, certo si è che la questione del personale non è da trascurarsi, poichè, come dice il *Babinet*. (Loc. cit., pag. 104) « vi sono due elementi essenziali al buon funzionamento della istituzione: Da un lato, bisogna che i regolamenti sieno abbastanza preventivi per rimediare alle difficoltà che in pratica si mostreranno e che non si esiti a modificarli secondo i bisogni; d'altro lato il successo della loro applicazione dipenderà in gran parte « du choix des fonctionnaires chargés

Si è accusata, inoltre, la deportazione di non essere esemplare, nel senso che « la coscienza comune non sempre attesta la permanente reintegrazione del diritto leso colla espiatione pratica della pena, per guisa che il sentimento di sicurezza sociale, non soltanto per così dire teoricamente, ma effettivamente, possa ristabilirsi, dopo di essere stato turbato profondamente dalla consumazione del delitto » (1).

Se non abbiamo frainteso l'egregio scrittore, si rimprovera, in poche parole, la deportazione, di non impressionare sufficientemente le masse colla visione esatta e continua della pena cui il colpevole è sottoposto. Ma dobbiamo, allora, tornare alla gogna ed alla berlina, per far sì che i nemici dell'ordine giuridico si astengano dalle opere delittuose?

E forse il carcere che è circondato di tanto segreto (2) soddisfa alle condizioni di esemplarità reclamate?

È stato un continuo progredire di sentimenti opposti che ha fatto abolire quelle ignominiose esposizioni di condannati colla palla e la catena ai piedi, che i cinematografi, ad edificazione della minuta plebe, proiettano ancora sullo schermo, come se dovessimo ancora attendere i R. Decreti 2 agosto 1902 e 14 novembre 1903, che hanno abolito le ultime costrizioni corporali dei condannati.

Perchè la pena avesse il carattere di esemplarità che taluno vorrebbe, bisognerebbe che le case di pena, che le prigioni « fossero nei centri popolosi ed alla portata del pubblico, riparate soltanto da cancelli di ferro, onde il popolo potesse accendersi di ribrezzo alla vista di tanta abbiezione per l'ozio e pei delitti » (3).

Ma a parte ciò, ci sembra un errore dire che la pena della

de la direction sus les lieux »; occorrono, cioè, come aggiunge poco dopo il *Petit* (pag. 117) « des hommes de haute valeur préparés a leur mission par des études antérieures et décidés a s'y consacrer tout entiers ».

(1) *Andreotti A.*, Loc. cit., pag. 964.

(2) È assolutamente vietato di visitare gli stabilimenti carcerari senza uno speciale permesso del Ministro dell'Interno o del Sottosegretario di Stato (ora del Prefetto) i quali possono concederlo esclusivamente per ragioni di studio (art. 291 Reg. Gen., per gli Stabilimenti carcerari del Regno, 1° febbraio 1891, n.° 260).

(3) *Carpi L.*, Delle Colonie etc., cit. pag. 50.

deportazione manchi di esemplarità perchè allontanati dalla patria i condannati, nessuno sarà testimone dei patimenti cui essi sono sottoposti, quando si pensi alla naturale tendenza dell'uomo di ingigantire le cose non vedute, per cui le moltitudini, col lavoro fantasioso della mente, si foggeranno la pena della deportazione anche più grave e severa della realtà (1).

(1) Si è detto, anche, che la deportazione costa eccessivamente alla metropoli.

Non v'ha dubbio che il trasporto dei condannati nelle colonie, l'organizzazione speciale dei servizi, i maggiori assegni agli impiegati, costituiscono un più forte aggravio.

Ma non è razionale fare il confronto semplicemente fra il costo del condannato nelle prigioni metropolitane e quello del deportato. A parte la considerazione che si può ripetere qui ciò che il *Ferri E.* (op. cit., pag. 868) dice a proposito dei manicomi criminali, che cioè « al miope risparmio di qualche centinaio di mille lire non è preferibile il danno materiale e morale, molto più grave prodotto dalla minore sicurezza », dall'ammontare della spesa bisogna dedurre la valutazione dell'opera che i deportati compiono nella colonia, e togliere, inoltre, il minor onere che la madre patria incontra per lo scemare della recidiva e della delinquenza.

Riportiamo dal *Leroy-Beaulieu* (op. cit., pag. 462) alcune cifre sulla deportazione Inglese in Australia.

« Un prigioniero costava annualmente :			
a Millbank Penitentiary;	Lst	24	s. 6 d. 6
a Coldbathfield Prison »		13	» 15 » 2
in Australia (destinato ai preparatory-works) »		14	— —
(assegnato) »		4	— —

In Guyana il costo di un deportato, nel 1911, tutto compreso, era di « fr. 785.82 all'anno, ossia di fr. 2.153 al giorno » (*Henri E.*, op. cit., pag. 219).

Un condannato in Italia costa giornalmente L. 0,77, (Statistica Carc. 1912 cit., pag. 47), pel solo vitto e casermaggio.

Abbiamo voluto sgombrare preventivamente il terreno dalle altrettanto spontanee quanto vane accuse che si muovono alla deportazione, più che altro per far apparire il più limpidamente possibile il modo come noi l'intendiamo; chè, altrimenti, sarebbe bastato dimostrare, come cerchiamo di fare in seguito, che essa corrisponde egregiamente al supremo requisito di un trattamento penale, quello della difesa sociale o tutela giuridica che dir si voglia, unendo, anzi, al darvinismo il lamarchismo.

CAPITOLO II.

EMENDA.

Alla deportazione si è negata ogni efficacia in materia di emenda. Si è detto, anzi, che è di « incitamento a scellerate leghe e quasi campo aperto alla mutua corruzione » (1).

Discordiamo da ciò.

È nostra profonda convinzione che essa sia, più di ogni altra pena, atta a favorire ed a sviluppare nell'animo del condannato quei sentimenti che potranno farlo diventare un uomo utile a sé ed agli altri.

Ogni pena dovrebbe « quanto più è possibile esercitare una efficacia morale, essere, cioè, tale da risvegliare, educare e svolgere nell'animo del delinquente sentimenti ed attitudini, che favoriscano la riabilitazione di lui ed abbiano per conseguenza ad impedirgli la ricaduta nel delitto » (2).

Ma nelle carceri non molto si fa per ottenere tale risultato. Coloro che hanno mostrato di sprezzare le norme regolatrici del vivere sociale vengono rinchiusi, per qualche anno, in un ambiente speciale, si sottopongono ad una serie di restrizioni che vorrebbero essere affittive e che non riescono ad altro che ad essere fonte di immoralità, ricorrendo, i condannati, in tutti i modi, alla teoria dei surrogati (3); si sopprime loro il nome e cognome, si tolgono, si fa loro indossare un abito, spesso, ridicolo, per timore delle evasioni; si sottopongono ad una disciplina che li converte in automi, si costringono ad un lavoro, il più delle volte, noioso ed opprimente, quale è quello possibile in molte carceri, dove mancano le macchine e difettano gli strumenti e non si può troppo apertamente sfidare le querimonie dei liberi operai; si tengono gelosamente lontani dalle comunicazioni col mondo esterno e dopo un periodo, più o meno lungo, di tale trattamento, si rimettono, con tutto

(1) Andreotti A., Loc. cit., pag. 964.

(2) Florian E., op. cit., pag. 7.

(3) È verissimo quanto dice il Gauthier; « Non c'è una sola passione dell'uomo depuis l'ivrognerie jusqu'à l'amour, qui ne puisse trouver sous les verroux à tout le moins un semblant de satisfaction ». De Lanessan J. L., La lutte etc. cit., pag. 258.

il bagaglio di cognizioni che hanno acquistato, - il ladro dal falsario, lo stupratore dall'assassino, il lenone, dal *souteneur* e viceversa - in quello stesso ambiente da cui provennero e nel quale andranno a mettere in pratica le teorie apprese e ritenute con avida voluttà (1).

Un tempo si sperava nell'efficacia moralizzatoria della cella.

Il concetto non era errato. I rei posti gli uni lontani dagli altri; isolati fra le anguste pareti della cella, avrebbero dovuto ripensare ai malefici compiuti, sentire tutto l'orrore dei passati trascorsi e volgere la mente ad operosi pensieri di pentimento.

Con l'isolamento individuale, si sarebbe, inoltre, ottenuto il vantaggio di impedire le comunicazioni fra un delinquente e l'altro e di eliminare, così, i danni incalcolabili della promiscuità delle carceri, le congreghe, i propositi delittuosi per il tempo della libertà, le ribellioni, le evasioni.

Se non che il sistema cellulare o Pensilvanico o Filadelfiano, che dir si voglia, ha dimostrato, ben presto, la infondatezza delle speranze che in esso si riponevano.

Non si impediscono con esso, le comunicazioni fra i detenuti, cui la solitudine aguzza stranamente l'ingegno inventivo; non si favorisce l'emenda perchè si prostra fisicamente e moralmente l'individuo, rendendolo incapace di avere altri pensieri che non sieno di odio e di vendetta verso la società; non si educa il condannato al lavoro, chè nella cella è pressochè impossibile,

Inconvenienti gravissimi presenta, dunque, il carcere, si adotti il sistema Pensilvanico della segregazione notturna e diurna, o quello Auburniano della sola segregazione notturna, o quello Irlandese che dalla segregazione va alla libertà condizionale; l'inconveniente, soprattutto, di non agevolare l'emenda del reo, anzi, spesso, di pervertirlo vieppiù.

Illogico a noi sembra, pertanto, limitarci a mettere per un certo tempo il delinquente nella impossibilità di nuocere alla società per poscia abbandonarlo tranquillamente alla propria sorte.

È ciò risolvere, solo in parte, il problema penale.

Occorre trovare un sistema che tronchi i legami occulti che

(1) Il carcere è spesso chiamato « Università del vizio ». Il termine è irriverente; ma bisogna convenire che non è a torto applicato.

avvincono l'uno all'altro i delinquenti in una formidabile lega di solidarietà, un sistema che impedisca a chi ha commesso un delitto di ricevere gli aiuti del complice non scoperto o rimasto impunito, che renda impossibile al recluso di continuare dal carcere, colle lettere clandestine e colle *ambasciate* dei compagni che vanno in libertà, ad esercitare la sua fosca opera di organizzatore di delitti e di oppressore della famiglia o della donna perduta.

Tutto ciò è troncato, inesorabilmente troncato, colla deportazione; quando essa sia, come noi vorremmo, perpetua; senza speranza da parte del delinquente di poter, mai, tornare a riprendere le antiche abitudini di un tempo; senza speranza di tornare ad esercitare il suo triste imperio sul compagno più debole; senza speranza di poter esercitare le sue turpi vendette sulla donna che gli lasciò mancare il sussidio e che si riprometteva di ricondurre sua schiava uscendo in libertà.

Ecco uno dei grandi ed inestimabili vantaggi della deportazione: di rompere le congreghe delittuose e di reprimere e di prevenire in tal modo la recidiva.

CAPITOLO III.

I LIBERATI.

Poco si fa per la emenda dei delinquenti ma ancor meno si fa per i liberati, mentre la questione ad essi relativa, ci sembra la principale perchè dalla condotta dei liberati, ossia dalla recidiva, si può giudicare se un sistema penale è riuscito a correggere e ad emendare.

È facile impedire ad un individuo di nuocere per un certo tempo, ma ciò non basta; bisogna procurare che non torni a delinquere.

Invece il liberato esce, per lo più, con un fondo insufficiente che è ben presto consumato nell'avidità soddisfazione di quei bisogni che il carcere ha per un dato tempo repressi, e le società di Patronato, non hanno da noi, sufficiente sviluppo, sia perchè « le persone caritatevoli preferiscono dedicarsi al sollievo di molte altre miserie », sia perchè « le fonti della beneficenza pub-

blica sono ormai esauste a motivo del continuo attingere che si fa ad esse per bisogni sempre nuovi e più urgenti » (1). Avviene, dunque, che il liberato è fatalmente tratto a ritornare a breve scadenza di tempo, nel carcere da cui è uscito; nuovamente a carico di quella società che non ha saputo correggerlo e che lo ha respinto con tanta maggiore energia, come dice il *Matteotti* (2) « quanto più è onesta o fa semblante di esserlo ».

Nel sistema della deportazione, invece, e lo vedemmo nella deportazione Russa e Francese, la liberazione dei condannati ha un posto importantissimo ed è naturale ciò, quando si pensi che dei rei si vuol fare degli individui utili a sè stessi, alla colonia ed alla metropoli.

Il compito non è certo facile, perchè si deve lottare contro le difficoltà subiettive dei tristi elementi che si vuol rendere onesti e laboriosi, contro la forza, diremo così, di inerzia che oppone la colonia, contro le difficoltà di organizzare efficacemente i servizi in essa e nella metropoli.

L'impresa non è però disperata e vedemmo come la Francia con una serie di decreti (3) sia riuscita a regolare la situazione dei liberati, in modo se non del tutto scevro di inconvenienti, tale da non far rimpiangere che essi siano rimasti ad ingrossare le statistiche della recidiva nella madre patria.

Nella deportazione il liberato è egli solo arbitro della sua sorte.

Se si condurrà bene resterà libero e diverrà proprietario del terreno concessogli; se nella concessione cercherà un mezzo per carpire all'Amministrazione un sussidio, tornerà al penitenziario come vagabondo e recidivo.

Mancano, insomma, nella colonia, le mille lusinghe e gli infiniti incitamenti a delinquere che sono nelle popolose città del continente, e pertanto, quando il deportato non sia turbato e distratto dal pensiero assillante del ritorno in patria, come avviene in Francia pei condannati a meno di 8 anni, quando, cioè, sappia di dover rimanere per tutta la vita nella colonia, come noi vorremmo appunto che fosse, il risultato non può essere dubbio.

(1) *Doria A.*, Sviluppo ed azione dei patronati per carcerati e liberati dal carcere, in Riv. Disc. Carc., 1913, pag. 15.

(2) Op. cit., pag. 129.

(3) V. pag. 24 e 25.

Nella nostra vecchia società Europea troppi sono i pregiudizi che si hanno contro coloro che escono dal carcere.

Comincia lo Stato, - e con lui tutti gli enti minori, - a chiedere subito dopo l'atto di nascita, il certificato penale a coloro che aspirerebbero ad entrare al suo servizio e chi non può produrlo mondo di ogni macchia è inesorabilmente lasciato sul lastrico della via.

Il condannato, in taluni casi, è persino « escluso dal servizio militare » (1) che un onesto cittadino dovrà compiere in sua vece.

Nessuna meraviglia, quindi, se i privati, modellandosi sulle pubbliche amministrazioni, respingono sistematicamente il reduce dalle carceri e preferiscono a lui chi si è mostrato ossequente alle norme che lo Stato detta nell'interesse supremo di tutti.

Noi non neghiamo che tutto ciò sia logico e giusto. Ma appunto perchè non vediamo un rimedio possibile in patria riteniamo che bisogna volgere la mente verso le colonie dove tutto ciò non si verifica.

Le società nuove non hanno i preconcetti delle vecchie società. Esse non investigano troppo sul passato di chi vuol rendersi utile in esse e per esse. È da considerarsi, inoltre, che nelle colonie penitenziarie, nei primi tempi almeno, trattasi di una società di eguali; dei quali l'uno non ha da arrossire dell'altro, ed anche dopo, quando gli immigranti liberi seguono le orme dei deportati, giungono nella colonia già sapendo con quali elementi dovranno trovarsi a contatto e non rifuggono dallo stringere benevoli rapporti con essi, senza mostrare ripugnanza o disprezzo; di modo che si danno le più favorevoli condizioni perchè sorgano nell'animo del condannato i sentimenti di dignità, di fiducia in sè stesso e negli altri, di amore al lavoro; perchè si determini a gareggiare coi liberi nella operosità onesta e feconda (2).

(1) V. Romano S., Principi di diritto amministrativo italiano, 3ª ed., Soc. Ed. Libr., Milano, 1912, pag. 305.

(2) Il che non contraddice coi risultati della antropologia criminale, ammettendo col Ferri E. (op. cit., pag. 158) che « modificando l'ambiente si può influire nel giro dell'esistenza individuale, sulla grande massa dei delinquenti d'occasione e d'abitudine e nel giro ereditario di qualche ge-

CAPITOLO IV.

LA FAMIGLIA.

Affinchè il deportato possa approfittare della favorevole situazione che a lui si presenta nella colonia, è necessario che, man mano, sia tolto, sempre di più, dallo stato anormale in cui fu posto; che sia, cioè, ricondotto, gradatamente, alle forme consuete del vivere comune.

A far di lui un uomo onesto contribuirà, infatti, potentemente la donna, la famiglia e la proprietà.

La questione delle donne è però una delle più ardue nel sistema della deportazione e noi fautori convinti di questa pena, non ci dissimuliamo la difficoltà di rimediare all'inconveniente innegabile della mancanza dell'elemento femminile nella colonia penitenziaria, che porta dei turbamenti di ordine morale evidenti, ed anche « di ordine economico », come osserva il *Leroy-Beaulieu* (1).

Nei principali paesi che adottarono la deportazione, in Russia, in Inghilterra, ed in Francia, si è cercato di provvedere inviando nelle colonie delle condannate, od anche delle orfane ricoverate negli ospizi, o le donne che lo avessero volontariamente richiesto.

Varie sono le opinioni sull'esito delle unioni fra deportati e condannate (2).

Dobbiamo confessare che non molta speranza di buoni risultati noi ci riprometteremmo da tali unioni. Ed infatti, si appartenga alla scuola antropologica italiana degli ereditaristi, o si ritenga colla scuola francese, che il delitto è dovuto essen-

nerazione, sulla schiera dei delinquenti nati e pazzi ». Quest'ultima affermazione ci piace citare anche per prevenire la critica di qualche antropologo ortodosso, che noi vogliamo perpetuare, col nostro sistema, dei covi di delinquenti sotto altri cieli.

(1) Op. cit., pag. 467.

(2) Ha affermato il *Proust*, che l'esperienza « ha dimostrato che le unioni fra condannati e condannate riescono generalmente bene, e molte di tali donne sono divenute madri di famiglia intelligenti e laboriose ». *Deportazione e trasportazione in Riv. Disc. Carc.*, 1872; pag. 614.

Più recentemente il *Girault A.*, op. cit., pag. 634, dice che « il est facile de citer des exemples dans un sens e dans l'autre ».

zialmente alla cattiva educazione; che non si nasce malvagi, come non si nasce buoni, ma si diventa buoni o cattivi a seconda degli insegnamenti che si ebbero, (1) non si può fare a meno di nutrire qualche apprensione sulla sorte dei piccoli esseri che dovranno formare il nucleo della futura colonia, pel maggiore adattamento loro all'ambiente, e per costituire, essi, quell'elemento di transazione fra la colonia penitenziaria e la colonia libera; il più adatto ad amalgamare i nuovi emigranti coi deportati.

Pur nondimeno si potrà riparare a tale inconveniente ricorrendo all'educazione *di Stato*, sottraendo, cioè, ai genitori indegni la educazione dei figli, fin dalla più tenera età.

Nulla di strano vediamo in ciò, pensando al sempre maggior favore che ha incontrato, in questi ultimi tempi, il sistema dell'intervento dello Stato nella educazione dei minorenni, ed alla tendenza di apportare le più serie riforme all'istituto della patria potestà a tale riguardo.

Più che alle condannate vorremmo, però, ricorrere alle indigene, cercando di agevolare i matrimoni di esse coi deportati che fossero pervenuti colla loro condotta a meritare tale beneficio.

Si avrebbe, così, il vantaggio di una maggiore facilità di acclimatazione da parte dei figli e sparirebbero gli inconvenienti derivanti dalla immoralità della madre.

Vorremmo, inoltre, che fosse favorita, il più possibile, la immigrazione nelle colonie delle famiglie dei condannati, (il che potrebbe essere agevolato ricorrendo al *Wakefield system*) non sembrandoci rilevanti le obiezioni dell'*Henri E.* (2) della « vicinanza immorale e sempre pericolosa *du bagne* » e del « clima micidiale »; dal momento che le famiglie degli emigranti affrontano i più grandi disagi e pericoli nella *fazendas* del Brasile, ridotte in una specie di servitù della gleba e nulla di immorale e di pericoloso si paventa per le famiglie degli impiegati e degli agenti di custodia, costretti a precedere ed a seguire i deportati.

(1) V. per tutti, il libro del *De Lanessan*, *La lutte etc. cit.*, che vuol essere tutta una dimostrazione di tale tesi.

(2) *Op. cit.*, pag. 152.

Anzichè allontanare irrimediabilmente il condannato dalle gioie della famiglia, come fa attualmente la prigione, creando quelle difficili situazioni che sono fonte di nuovi delitti; anzichè costringere il recluso a rimanere in una condizione sotto l'aspetto fisiologico e psicologico anormale, noi vogliamo, porlo, quando abbia dato prove di ravvedimento, nelle condizioni comuni di esistenza, in modo che la famiglia gli sia di freno al mal fare, di spinta a diventare ed a mantenersi onesto; per difenderla e proteggerla, per ricominciare, con essa, una seconda vita operosa e tranquilla, in un luogo dove tutto coopera a far sì, che tali proponimenti possano essere mantenuti (1).

CAPITOLO V.

LE CONCESSIONI.

Un altro mezzo efficace di rigenerazione degli individui ci sembra la proprietà individuale.

È fra i nullatenenti, infatti, che si recluta la schiera più numerosa dei delinquenti. È naturale che su chi nulla pos-

(1) Non ci sembra privo di interesse riportare le cifre statistiche riguardanti lo stato civile dei condannati esistenti nelle case penali, alla fine del 1912.

Di 16821 esistenti,	(Prospetto N. 50, Statist. cit).
erano celibi	9371
» ammogliati con figli	4065
» ammogliati senza figli	1987
» vedovi con figli	778
» vedovi senza figli	620

Come si vede, sebbene la maggioranza sia dei celibi il che dimostra, come è detto molto giustamente nella relazione (pag. 26), che la famiglia costituisce un freno alla delinquenza e ci conferma maggiormente nella nostra tesi, non è neppure indifferente il numero degli ammogliati, che supera i 6000: per cui non sarebbe estremamente difficile la soluzione del problema relativo alla costituzione della famiglia del deportato-colono, quando l'emigrazione delle famiglie dei condannati fosse agevolata.

Si rifletta che i condannati delle case di pena lasciarono 11858 figli (Prosp. su detto) « moltissimi dei quali, è lecito prevedere che siano rimasti in abbandono e nella miseria ». (Statistica delle Carceri cit., anno 1912, p. 26).

sieda più efficacemente agiscano i fattori interni della delinquenza, contro i quali egli può opporre, come direbbe il Romagnosi, una contro spinta minore, e che i fattori esterni su di lui operino, pure, con violenza maggiore.

Chi possiede è indotto maggiormente a rispettare la proprietà degli altri ⁽¹⁾ e quindi, in un sistema penale ove la deportazione sia adottata, non si deve trascurare il problema importantissimo delle concessioni di terre ai condannati.

L'Inghilterra, la Francia, la Russia, hanno adottato largamente tale sistema. La Francia specialmente, come vedemmo, ha disciplinato varie volte tale materia.

Ricompensando la condotta ed il lavoro del deportato con una concessione di terra si viene a metterlo nelle migliori condizioni perchè il suo ravvedimento si compia, a tutto profitto della colonizzazione.

L'istituto delle concessioni, è inoltre, intimamente legato, come agevolmente si comprende, con quello della famiglia.

Si domanda il *Girault* se sia cosa morale accordare ai deportati in corso di pena una concessione. Per lui « sopprimere radicalmente tali concessioni è una riforma necessaria » ⁽²⁾.

Certo, quando noi, come fecero gli Inglesi in Australia, concedessimo il terreno ai deportati appena essi avessero posto piede sul suolo della colonia, l'obbiezione del *Girault*, da un punto di vista, però, alquanto metafisico, avrebbe ragione di essere.

Sarebbe, allora, forse il caso di invocare la formula della

⁽¹⁾ Non è questa una considerazione di poca importanza, in un paese come il nostro che vede aumentare progressivamente, salvo qualche lieve spostamento, i reati per furto,

I furti denunciati furono, infatti, nel periodo 1906-1910:

	Numero assoluto	Proporzione per 100,000 abitanti
1906	138144	416
1907	136028	408
1908	132501	394
1909	146103	430
1910	152962	447

Annuario Statist. Italiano 1913, 2^a serie, Vol. III, Roma, Tip. Naz. 1914.

⁽²⁾ Op. cit., pag. 633.

Commissione incaricata in Francia, di esaminare il progetto di legge 30 maggio 1854, sulla deportazione ⁽¹⁾ « la peine d'abord, la colonisation ensuite ». Ma noi non vogliamo ciò; vogliamo concedere delle terre, non a tutti i deportati, ma solo a quelli che abbiano dato sufficienti prove di ravvedimento ed abbiano manifestato dei propositi onesti, per cui, non vediamo nessuna immoralità, e nessun timore per la colonia.

Organizzato in tal modo, come ricompensa alla buona condotta dei condannati, l'istituto delle concessioni, insieme con quello della famiglia, non può fare a meno di dar buoni frutti, quando il liberato non sia distratto dall'idea di un più o meno prossimo ritorno in patria.

Ci permettiamo di essere, su tale argomento, di parere opposto al *Mérignac* ⁽²⁾, che vorrebbe « soppresso » l'art. 6 della legge 30 maggio 1854 ⁽³⁾. Noi, anzi, concepiamo la deportazione solo a condizione che ai deportati non sia mai più permesso il ritorno in patria.

Dal momento che proponiamo la deportazione soltanto per coloro che per la gravità del delitto o per il numero e la specie delle recidive hanno dimostrato una loro profonda inadattabilità all'ambiente sociale della metropoli, e che riteniamo che solo in un nuovo ambiente essi possano, — lontani dalle congreghe nefaste, dalle cose che sono state motivo dei loro delitti, dagli uomini che ne sono stati testimoni e che li ricondurrebbero fatalmente al reato col loro disprezzo ⁽⁴⁾, diventare uomini onesti, noi non sappiamo concepire la deportazione in altro modo che perpetua.

Il sistema più razionale sarebbe di ricondurre il carcere alla sua antica funzione di semplice custodia provvisoria in attesa del giudizio, se non che s'oppongono a ciò difficoltà di ordine pratico e di ordine teorico, prima fra tutte quella di non avere ancora saputo trovare un trattamento migliore da applicare a chi ha infranto l'ordine giuridico.

⁽¹⁾ V. Relaz. cit., a pag. 39, Nota 5.

⁽²⁾ Op. cit., pag. 960.

⁽³⁾ Vedilo riportato a pag. 24 Nota.

⁽⁴⁾ « La società condanna in perpetuo e a tempo indeterminato l'individuo stesso, che gli organi giudiziari hanno condannato a breve tempo » *Matteotti G.*, op. cit., pag. 129.

Ma nell'attesa che si risolva il conflitto fra i classici ed i positivisti, fra i cultori dell'antropologia criminale, che vorrebbero attribuire la delinquenza prevalentemente al fattore interno, biologico; ed i seguaci del materialismo storico, che la attribuirebbero, piuttosto, a quello esterno, sociale, dobbiamo cercare di ridurre al minimo l'impiego del carcere, che « il più volgare buon senso consiglia di sopprimere come pena » (1).

PARTE TERZA

LA DEPORTAZIONE DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO

Abbiamo studiato la deportazione dal punto di vista penale ed abbiamo visto il vantaggio grandissimo che essa presenta per la sicurezza della metropoli, per la emenda e la riabilitazione dei condannati.

Dobbiamo ora esaminare l'istituto dal punto di vista economico, ossia nei riguardi della colonizzazione.

Come già accennammo (1) i due lati della questione sono estremamente connessi l'uno all'altro.

Infatti, quanto più i delinquenti condotti di là dei mari si saranno ravveduti, tanto più potranno contribuire allo sviluppo della colonia che li ha ospitati. Se, al contrario, non si mostreranno affatto propensi a secondare gli sforzi dell'amministrazione saranno di peso alla colonia ed alla metropoli.

Sull'argomento della colonizzazione penale vi è diversità di interessi fra la madre patria e la colonia.

La prima avrebbe tutto l'interesse di seguire il metodo inglese, di sbarazzarsi, cioè, dei delinquenti, senza distinzione di sesso e di età, senza badare ai precedenti ed alle attitudini dei condannati; per la seconda, al contrario, sarebbe utile che una selezione fosse compiuta, dell'elemento penale; che fossero prescelti i delinquenti primari, i più giovani ed i più forti.

Tali interessi differenti ed opposti fanno sì che vi sieno pochi

(1) De Lanessan J. L., *La lutte*, cit., pag. 263.

(1) V. pag. 35.

problemi « aussi ardu et aussi délicats que celui de l'emploi des condamnés » (1).

Pur nondimeno all'elemento penale si è ricorso da tutte le nazioni nei primordi della loro espansione coloniale, perchè presenta dei grandissimi vantaggi sugli altri sistemi di colonizzazione, nei primi tempi dell'acquisto della colonia.

La colonia, infatti, al momento dell'occupazione è generalmente priva di vie di comunicazione, di porti, di città e di villaggi; il terreno, per lo più è soffocato dalla lussureggiante vegetazione dei tropici o sepolto nelle paludi e negli acquitrini.

Occorre, quindi, bonificare, diboscare, dissodare, tracciare le vie; fare, cioè, quei lavori senza i quali gli immigranti, come dice il *Leroy-Beaulieu* « sont livrés à la presque certitude de périr de misère et de faim » (2).

A chi ricorrere per ciò? Non all'indigeno che ha ben pochi bisogni, ai quali può soddisfare facilmente e non sente, quindi, la necessità di assoggettarsi alle rudi fatiche dei *preparatory-works*; che le tendenze errabonde spingono alle primitive occupazioni della caccia e della pesca, e che, ad ogni modo, è poco adatto ai lavori accennati.

Non allo schiavo che la civiltà ha emancipato.

Non all'emigrante che altre e più produttive fonti di reddito trova nei paesi civili, bisognosi di mano d'opera; che teme l'ignoto pauroso delle nuove colonie, che non ha, nè si può pretendere che abbia, l'eroismo ed i mezzi per affrontare i rischi ed i pericoli inevitabili dei primi tempi della colonizzazione.

Rimane, quindi, solo, il ricorso alla mano d'opera dei condannati, « che offre le risorse della schiavitù senza presentarne i pericoli » (3) per rendere le colonie atte ad accogliere gli emigranti liberi, che accorreranno tanto più numerosi quanto più troveranno facilitata la via.

(1) *Girault A.*, op. cit., pag. 635.

(2) Op. cit., pag. 580.

(3) *Leroy-Beaulieu*, op. cit., pag. 603.

CAPITOLO I.

ASSEGNAZIONI E CONCESSIONI.

In più modi e lo vedemmo man mano nel corso di questo studio, si può far servire la mano d'opera dei condannati ai fini coloniali:

1° assegnandoli individualmente, *assignées*, o per gruppi, *clearing gangs*, a singoli imprenditori.

2° trasformandoli gradatamente in coloni, col sistema delle concessioni di terre.

3° impiegandoli in lavori di pubblica utilità per conto delle pubbliche amministrazioni.

Il sistema delle assegnazioni è stato applicato largamente in Australia, dove ha dato buoni risultati.

Noi non sapremmo però lodare l'uso di tale sistema esteso a tutti i deportati, poichè lo Stato si verrebbe a spogliare di una delle funzioni sue più delicate, quale è quella di far eseguire egli stesso le pene.

Troppe disuguaglianze ne deriverebbero nell'esecuzione della condanna, poichè il trattamento dei deportati dipenderebbe dalla persona cui sarebbero affidati e non ne guadagnerebbe nè l'emenda dei condannati, nè la moralità delle colonie.

È per questo che noi vorremmo che il sistema delle assegnazioni fosse riservato per i condannati, che avessero già dato non dubbie prove di emenda. Nulla di più opportuno, allora di mettere il deportato in quelle stesse condizioni in cui verrà a trovarsi di lì a breve tempo, affinchè dimostri trattarsi *veramente*, per lui, di ravvedimento, anzichè di semplice adattamento al trattamento penale.

Nulla di più efficace di tale sistema per attirare la immigrazione libera nella colonia.

Cederà, infatti, tanto più volentieri all'*animus emigrandi* colui che sarà certo di trovare nella nuova terra una mano d'opera sicura e conveniente. La specie di società operosa che si verrà a formare fra il deportato e il libero, quando non manchi la oculata vigilanza dell'amministrazione nella scelta del deportato e della persona cui viene affidato, e la intimità di rapporti fra padrone e servo, saranno di grande efficacia

per la fusione dell'elemento libero coll'elemento penale, in modo che il primo, sempre più numeroso, finisca per assorbire il secondo, come le acque limpide di un fiume accolgono e purificano le acque limacciose di un torrente.

L'altro sistema, quello delle concessioni, è stato largamente praticato, come vedemmo, nelle colonie penali Russe e Francesi.

Di esso abbiamo parlato sotto il punto di vista penale ⁽¹⁾ e ne abbiamo rilevata l'importanza pel ravvedimento del deportato, tanto più quando si riesca a riunirlo alla propria famiglia od a formargliene una nuova.

È un sistema che quando sia praticato in modo da evitare le speculazioni dei condannati e sia applicato soltanto a coloro che abbiano meritato tale favore, non può non produrre buoni frutti specie nelle colonie agricole, di popolamento.

Rappresenterebbe, però, a nostro avviso, una ingiustizia, quando tutte le facilitazioni accordate al condannato non fossero egualmente accordate all'immigrato libero desideroso di farsi colono.

Si verrebbe, così, anche ad impedire che la colonia assumesse una fisionomia prettamente penale, che potrebbe avere influenze dannose sull'avvenire della colonia stessa.

CAPITOLO II.

UTILIZZAZIONE DELLA MANO D'OPERA DEI DEPORTATI.

Il modo principale, secondo noi, di impiego della mano d'opera dei deportati e nel quale riponiamo le maggiori speranze, è quello della utilizzazione diretta da parte dello Stato o per appalto da parte degli enti pubblici, od anche, eccezionalmente, dei privati, ma sempre sotto la gestione dell'amministrazione penitenziaria.

Senza incorrere nell'errore della Francia, di disseminare la Guyana e la Nuova Caledonia di costruzioni costose, abbandonate l'una dopo l'altra, noi vorremmo adottare il sistema dei baraccamenti mobili, leggeri, trasportabili da un luogo all'altro, a seconda dei bisogni della colonizzazione.

⁽¹⁾ Parte II, Cap. 5°.

La mano d'opera dei condannati dovrebbe essere impiegata nei lavori più ingrati e pericolosi di bonifica e di dissodamento, di apertura di nuove vie di comunicazione e di costruzione di villaggi pei concessionari ⁽¹⁾.

In tal modo l'immigrante, arrivando nella colonia, non avrebbe che da proseguire l'opera cominciata e la vendita dei prodotti raccolti, sin dal primo anno del suo soggiorno, gli assicurerebbe il sostentamento.

Ma perchè la mano d'opera del deportato fosse resa proficua nella colonia occorrerebbe adottare un sistema diverso da quello attualmente usato in patria.

Occorrerebbe adottare il sistema Francese, ⁽²⁾ applicare, cioè, il motto biblico « Si quis non vult operari nec manducet »; ⁽³⁾ sistema di non impossibile attuazione nelle colonie, dove il lavoro abbonda ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ La convenienza di applicare la deportazione in Italia appare anche quando si ponga mente alla occupazione dei condannati in libertà ed in carcere ed all'origine loro.

Notiamo infatti (V. pag. 129 Statis. 1912, cit.) che dei 16177 condannati esistenti il 31 dicembre 1912 nelle case di pena, erano prima della detenzione:

agricoltori e affini	6536
minatori »	449
muratori »	913
braccianti »	1712

Ossia c'erano circa 9 o 10 migliaia di individui atti ai lavori coloniali, di cui ben 6536 agricoltori costretti, in massima parte, a diventare nei penitenziari, calzolai, tessitori, lavoranti in paglia, sediai: dando così un notevole contributo al fenomeno dell'urbanesimo, all'epoca della liberazione.

Circa la origine territoriale dei 16177 condannati (V. pag. 112 Statis. cit.) erano:

Siciliani 3111	ossia il 19.2 %
Campani 1954	» 12.1 »
Pugliesi 1443	» 8.9 »
Calabresi 1200	» 7.4 »
Sardi 1029	» 6.4 »

ossia la maggioranza dei condannati proviene dalle regioni meridionali e specialmente dalla Sicilia, e quindi più facilmente potrebbe acclimatarsi in colonie poste verso i tropici.

⁽²⁾ V. pag. 25.

⁽³⁾ Seconda epistola di S. Paolo apostolo a' Tessalonicesi 3-10.

⁽⁴⁾ Nelle carceri attuali il condannato è mantenuto *gratis*; è messo, cioè, in una condizione anormale di esistenza, in modo da formargli una

Ricondotti, così, i deportati sotto l'impero delle leggi economiche cui sono soggetti i liberi lavoratori, noi li vorremmo utilizzare per mettere in valore la colonia nei luoghi dove l'opera dei liberi rifugge o per timore di malattie, o perchè l'ingratitude del suolo non offre rapidi compensi, o perchè gli emigranti della metropoli, per una ragione qualsiasi, preferiscono recarsi in altre contrade. L'opera loro riuscirebbe particolarmente efficace nella fase preparatoria delle colonie agricole e di popolamento e nelle colonie di sfruttamento e di piantagione, dove l'elemento Europeo, in genere, mal resiste al clima torrido, e dove la mano d'opera dei deportati presenterebbe dei vantaggi ⁽¹⁾ su quella degli indigeni e dei *coolies*.

Nessuna possibilità di conflitti, quindi, fra la colonia libera e quella penale, nessuna concorrenza fra deportati ed immi-

situazione privilegiata in confronto all'operaio libero che nessun delitto ha commesso e deve, anzi, colle sue misere entrate, contribuire al mantenimento del delinquente.

Ciò non dovrebbe essere assolutamente.

- Pel fatto della condanna il reo non dovrebbe essere sottratto alle leggi economiche. Anche per lui la genesi del lavoro dovrebbe essere il bisogno, non la colpa. Invece nei sistemi penitenziari di quasi tutti i paesi, si è cercato di fare del lavoro uno strumento di sofferenza, si è imposto al condannato come un obbligo, come una pena, nel senso comune della parola; come se il lavoro già di per sé non fosse una pena; ma nello stesso tempo si è accordato al condannato il diritto subbiiettivo di pretendere la razione quotidiana di cibo, adempia bene o male l'obbligo impostogli.

Tale contraddizione, per noi, non dovrebbe sussistere. Al bisogno principale del condannato, quello della nutrizione, non dovrebbe provvedere lo Stato; non dovrebbero, cioè, gli uomini onesti, che già furono bastantemente turbati dalle sue gesta criminose, subire l'ulteriore aggravio del suo mantenimento.

Il delinquente dovrebbe essere posto, come quando era in libertà, fra l'azione di due forze opposte; da una parte « le désir de se procurer une jouissance quelconque » dall'altra parte « le désir de se soustraire a la peine que le travail lui cause ». (*Gide C., Cours d'Economie politique, 3^a Ed. Paris, Larose, 1913, pag. 125*).

Sotto la pressione imperiosa del bisogno il condannato lavorerà con più lena e con più ardore che nol faccia perchè il codice penale glielo imponga, poichè alla norma della legge egli troverà nella sua infinita astuzia, mille mezzi per sottrarsi; per continuare a vivere *en rentier* a spese degli uomini onesti, come già faceva, in libertà, alle spalle delle donne disoneste.

⁽¹⁾ V. pag. 60. *A*

granti, finchè la popolazione libera non sia cresciuta talmente e non si sia sparsa in così vasta estensione di territorio da trovare nella deportazione un ostacolo, anzichè un aiuto economico efficacissimo ⁽¹⁾.

Le agitazioni che vedemmo manifestarsi in America, in Australia e nella Nuova Caledonia contro la deportazione si dovevano al fatto di essere stata la colonizzazione dell'epoca fine a sè stessa.

L'amministrazione faceva bonificare, dissodare, coltivare i terreni e si abbarbicava — se ci è permessa l'espressione — ad essi gelosamente, rifiutandosi di cederli ai liberi coltivatori

⁽¹⁾ La concorrenza, a tutto danno dell'industria libera, e per noi innegabile nell'attuale sistema del lavoro carcerario metropolitano. Si oppone che il lavoro carcerario è imperfetto e lento per mancanza di macchine.

Ciò è vero, ma l'obbiezione cessa di essere rilevante quando si pensi alla possibilità dell'imprenditore, ossia dell'amministrazione, di fissare essa stessa il salario, che è una parte preponderante nel prezzo di costo dei manufatti, e alla mancanza di scioperi nelle officine penali.

Non si nota poi un fatto, a nostro avviso, importante, e cioè, che i condannati esercitano più duramente la loro ingiusta concorrenza, non verso gli operai salariati della grande industria che colle macchine lotta vittoriosamente colle manifatture carcerarie, ma verso i lavoratori a domicilio, che sono, all'incirca, nelle stesse condizioni di lavoro del prigioniero ed ai quali il piccolo imprenditore che appalta la mano d'opera dei condannati farebbe ricorso se l'elemento penale gli venisse a mancare; ai quali, col sistema degli appalti e dei sub appalti, finirebbe per essere affidato anche il lavoro che a talune case penali è dato direttamente dal Ministro della Guerra e della Marina.

Infatti quali sono i lavori che si eseguono nelle carceri? Quelli per i quali occorre poco posto, necessitano pochi strumenti e non è indispensabile la forza meccanica. Trattasi, in genere, di lavori in paglia, di confezione di oggetti di vestiario e più specialmente di calzature, di tessuti a mano di cotone o di lino, di quei lavori, cioè, che sono prevalentemente eseguiti da quella categoria sociale di lavoratori che più si avvicinano al produttore autonomo, che hanno perduto la loro indipendenza economica perchè producono non per essi stessi direttamente, ma per conto di un imprenditore, ma che conservano generalmente la proprietà degli strumenti ed una certa indipendenza materiale.

Il lavoro carcerario è quindi, esiziale verso una categoria di lavoratori che è interesse sociale mantenere, poichè si oppone alla concentrazione eccessiva delle imprese e coopera, quindi, a far sì che non divengano sempre più acuti i conflitti fra capitale e lavoro.

che dovevano cominciare per proprio conto l'ingrata lotta contro la natura (1).

Come l'individuo che è geloso custode della propria opera, perchè in essa vede come trasfusa una parte della propria personalità, così essa mal s'adattava a ristarsi ed a cedere dinanzi alla marea dell'immigrazione libera, che calcava le orme dell'immigrazione penale.

È tutto l'opposto, invece, che bisogna fare.

L'amministrazione penale deve cedere il passo all'immigrazione libera, soddisfatta e fiera di aver raggiunto il doppio scopo di aver difeso la metropoli, e di averle, coi più tristi elementi, procurato un nuovo sbocco ai suoi prodotti, un luogo dove possano, sicuri e fidenti, dirigersi gli emigranti mal trattati o respinti da altri paesi.

Altrimenti si comprometterebbe tutto il risultato.

Da un lato, in fatti, l'affluenza numerosa degli immigranti ha fatto venir meno quelle speciali circostanze che facevano apparire il condannato non un oggetto di disprezzo, ma piuttosto un utile collaboratore — il che era coefficiente massimo di redenzione; — dell'altro si è venuta a formare nella colonia un ambiente analogo a quello della metropoli, coi suoi vizi e colle sue seduzioni, ed è venuta meno, con ciò, una delle ragioni che militano in favore della deportazione.

È dunque inutile il ricorso a tale istituto, dal momento che deve essere soppresso in un tempo più o meno lontano?

Non ci sembra di dover rispondere affermativamente. — Anche con carattere temporaneo la deportazione può rendere inestimabili servizi, come vedemmo, alla metropoli, alla colonia ed allo stesso deportato. —

Ad ogni modo, di precarietà si può parlare soltanto riferendosi ad un dato punto della colonia o ad una data colonia; poichè « quando dopo un certo tempo di una colonia penale in terre ancor primitive, venissimo ad avere seri reclami per parte dei

(1) Qualche cosa di simile avviene ora per le nostre colonie agricole dell'arcipelago toscano e della Sardegna, che a nostro sommo avviso dovrebbero essere cedute alla industria libera, per ricominciare poco più lungi, senza costose costruzioni di caserme, uffici ecc. in muratura, la santa opera di redenzione delle terre incolte o malariche.

coloni liberi, che naturalmente vi si impianterebbero a fianco, non sarebbe difficile levar loro l'incomodo, cercando un'altra terra cui portare, mercè l'operazione preliminare più rozza dei nostri forzati, l'azione fecondatrice della civiltà, ed iniziare così un'altra sorgente di profitti pel nostro paese » (1).

Rimarranno sempre alla colonizzazione penale le colonie di sfruttamento e di piantagione, dove l'elemento libero difficilmente dirigerà i suoi passi, e, comunque, possiamo sempre opporre, colla autorità del *Garofalo*, che non dobbiamo preoccuparci « della vaga probabilità che fra qualche secolo, non esista più una sola terra incolta »; che « vi saranno sempre il Sahara e le regioni immense dei grandi laghi africani, le isole della Polinesia, dell' Australasia, della Malesia e gli infiniti gruppi madreporici disseminati nell'Oceano Pacifico » (2).

(1) *Canonico T.*, Lettera a Beltrani-Scalia M., in *Riv. Disc. Carc.*, 1874, pag. 218

(2) *Criminalogia*, 2^a Ed. Torino, F.lli Bocca, 1891, pag. 481.

CONCLUSIONE

Abbiamo studiato la deportazione nelle principali nazioni che l'hanno adottata nel loro sistema penale, ed abbiamo visto i risultati che si sono avuti in Australia, in Siberia, nella Nuova Caledonia e nella Guyana.

Abbiamo dimostrato come le accuse che ad essa si sono rivolte sieno state, talune eccessive; altre ingiuste; tutte non così gravi da far abbandonare, senz'altro, l'idea di adottare tale pena nella nostra legislazione.

Abbiamo notato che più che altro si sono addebitati alla deportazione gli inconvenienti che dovevano piuttosto imputarsi all'insufficienza delle leggi e dei regolamenti, all'insipienza di coloro che furono preposti all'ardua impresa di ottenere degli uomini onesti dagli assassini, dai ladri, dai truffatori; di ridurre con essi, dei territori incolti e paludosi in fertili campi.

Abbiamo visto l'utilità grandissima che essa presenta nei riguardi della colonia, e come nessuno osi contestare il vantaggio immenso che arreca alla metropoli, liberandola dai più tristi elementi e impedendo la recidiva, per cui si rivela efficace strumento di repressione e di prevenzione insieme.

Abbiamo rilevato come abbia avuto ed abbia, avversari accaniti, ma come non le manchino neppure fautori autorevolissimi.

Ci piace, anzi, ricordare come accogliessero la deportazione i Direttori Generali delle Carceri, in Italia, Boschi e Cardon ⁽¹⁾ ed il loro successore il *Beltrani-Scalia*, convenisse infine,

⁽¹⁾ V. le lettere scritte al *Cerruti* in Carpi L., *Delle colonie*, cit., pag. 553 e 554.

dopo la più viva opposizione, che subordinata a certi principi poteva dare « buoni risultati materiali e morali » (1).

Aggiungiamo che sempre più favorevoli le furono i Congressi penitenziari.

In fatti, mentre quello di Stoccolma del 1878 vota una formula che senza essere contraria alla deportazione lascia dei dubbi sulla sua applicabilità (2) quello di Parigi, del 1895, ammette l'utilità di essa (3) e quello di Lisbona del 1897, a grande maggioranza l'approva dal doppio punto di vista della pena e dello sviluppo coloniale (4).

La deportazione, adunque, è destinata a rendere grandi servizi, quando sia studiata ed applicata con intelletto d'amore; con criteri diversi a seconda delle esigenze delle varie colonie.

Noi senza esitazione, per le ragioni esposte nel corso di questo studio, affermiamo la sua superiorità sulle pene carcerarie attuali, nei riguardi della metropoli, del condannato e della colonia, e facciamo voti perchè venga accolta nel nostro sistema penitenziario.

Ci facciamo, anzi, arditi di proporre, sommessamente, le nostre modeste idee in proposito, come corollario di quanto siamo venuti fin ora esponendo.

Fino ad un anno, le pene potrebbero scontarsi nelle carceri giudiziarie, per tutta la loro durata in segregazione cellulare continua (5).

Le case penali potrebbero essere ridotte a pochissime.

(1) La colonia Eritrea e la Deportazione. Lettera aperta all'on. Rocco De Zerbi, in Riv. Disc. Carc., 1891, pag. 169.

(2) La peine de la transportation présente des difficultés qui ne permettent pas de l'adopter dans tous les pays ni d'espérer qu'elle y réalise toutes les conditions d'une bonne justice.

(3) La transportation, sous ces formes diverses, avec les améliorations déjà réalisées et celles dont elle est encore susceptible à son utilité, soit pour l'exécution de longues peines pour de grands criminels, soit pour la répression des criminels d'habitude et récidivistes obstinés.

(4) Le Congrès renouvelant le vote déjà émis en 1895 par le Congrès pénitentiaire international de Paris approuve la transportation dans son principe. La transportation, en effet, réunit les conditions essentielles de la peine et de plus, elle peut aider, comme une force inférieure sans doute, mais puissante, à l'éclosion des colonies naissantes.

(5) In attesa che si addivenisse alla soppressione delle brevi pene carcerarie, di nessuna efficacia.

Alcune case di custodia pei condannati maggiori degli anni 60 e gli inabili al lavoro; alcuni stabilimenti industriali per chi già conoscesse un'arte e mostrasse serietà di intendimenti e fermezza di volere.

Ma abolite le inutili e dannose restrizioni circa la corrispondenza, le visite, i colloqui ecc., che troppo risentono dei vecchi concetti di colpa e di castigo, si dovrebbe badare, più che all'utile industriale immediato dell'amministrazione del 5 o del 10%, all'utile sociale futuro; ossia si dovrebbe avere unicamente di mira di formare degli operai abili ed onesti, in modo che all'epoca della liberazione trovassero facilmente da collocarsi presso l'industria libera, col valido patrocinio, occorrendo, dell'amministrazione, come attualmente si cerca di fare per i minorenni dei Riformatori.

Vorremmo che fossero adibiti a pubblici lavori di dissodamento e di bonifica, in patria, col sistema dei baraccamenti mobili, tutti gli altri condannati validi da 1 a 10 anni (1).

Diverrebbero, così, irrilevanti le obiezioni che fanno alla deportazione il *Ferri* che « delle Afriche ne abbiamo finchè vogliamo, purtroppo, da redimere in Italia » (2) ed il *Matteotti*, col *Times*, che « l'Italia deve prima di tutto bonificare se stessa » (3).

Riserveremmo, in fine, la deportazione, nel senso espresso nel testo, pei condannati oltre i 10 anni e pei recidivi abituali pericolosi, cioè per gli antisociali più temibili e meno adattabili all'ambiente metropolitano (4).

(1) Esiste già una legge 26 giugno 1904, n.º. 285, che come vedemmo (pag. 3) non è stata ancora applicata, relativa a tale materia:

(art. 1º). I condannati alla pena della reclusione possono essere assegnati fintanto che non esistano tutti gli stabilimenti preveduti nell'art. 13 del Codice penale, a pubblici lavori di dissodamento e di bonifica in conformità alle disposizioni prevedute nell'art. 5. Si richiede però la domanda del condannato, ov'esso sia maggiore degli anni 60, ovvero si tratti di un condannato a non oltre l'anno di pena.

(art. 3º). I condannati alla pena della detenzione, che ne facciano domanda, possono essere ammessi tanto ai lavori preveduti nell'art. 1, quanto negli stabilimenti preveduti nell'art. 14 del Codice penale.

(2) Il progetto etc., cit., pag. 160.

(3) Op. cit., pag. 414.

(4) Tutto ciò, s'intende, per non discostarci dall'attuale sistema del Co-

Per le ragioni che già accennammo, riteniamo che non sia da accogliere il sistema francese della deportazione temporanea, e crediamo che non sia da accogliere, nemmeno, il sistema proposto dal *Fani* ⁽¹⁾ di sottoporre il deportato ad un preventivo periodo di segregazione cellulare, perchè non solo la cella non corrisponde a nessuno dei requisiti e dei fini della pena, ma la applicazione di essa, nel caso particolare, sarebbe cosa anticoloniale, perchè ritarderebbe l'arrivo dei condannati nella colonia che ha tutto l'interesse di riceverli quanto più è possibile giovani e forti ⁽²⁾.

dice penale; a titolo di urgenti provvedimenti che sanno inevitabilmente di empirismo, ma che — nella, ahimè, purtroppo prevedibile lunga attesa che il vecchio sistema penale odierno subisca un radicale rinnovamento — potranno giovare, a nostro sommo avviso, a far sì che la vergognosa piaga della recidiva, « vera e propria cancrena dell'organismo sociale » come la chiama il *Ferri E.* (op. cit., pag. 724), e la criminalità dove maggiormente si notano le primissime origini umane, trovino un caustico efficace. Quando non si volesse fin d'ora applicare direttamente la condanna alla deportazione perpetua a dati delinquenti da determinarsi con criteri meno metafisici di quello esclusivo della colpa commessa; a tempo indeterminato quanto alla durata del trattamento repressivo. Si eviterebbe, allora anche l'inconveniente che un condannato a 10 anni rimanesse in patria, ed un condannato a 10 anni e un giorno fosse deportato.

⁽¹⁾ Op. cit., pag. 79.

⁽²⁾ Riteniamo cosa utile riportare le cifre statistiche relative alla durata della pena dei condannati esistenti il 31 dicembre 1912, negli stabilimenti penali: (Statist. 1912 cit., pag. 137).

Condannati a vita	1664
» oltre i 24 anni	1844
» da 24 a 20 anni	1114
» da 20 a 15 anni	1701
» da 15 a 10 anni	1988
» da 10 a 5 anni	2633
» da 5 a 1 anno	5143

16087

Si tratterebbe, sommando le prime 5 categorie, di 8000, circa, individui, senza contare gli abituali pericolosi, pei quali non si parlerebbe più di recidiva nella metropoli.

Non ci è stato possibile rilevare la condizione giuridica dei 3893 condannati che nel 1912 entrarono per prima assegnazione nei penitenziari, ma da un calcolo approssimativo possiamo fissare nella metà, circa, il numero di coloro che verrebbero ogni anno deportati, senza contare i recidivi abituali pericolosi.

Noi abbiamo delle colonie ma non abbiamo ancora dei coloni, perchè giudicando anche da recentissime discussioni parlamentari, sembra che i capitali umani e monetari sieno molto restii ad emigrare nelle nostre terre africane.

Eppure sono ben quasi due milioni di chilometri quadrati di territorio che noi possediamo, una estensione, cioè, grande 7 volte l'Italia, con una popolazione che non raggiunge nemmeno 1 abitante per chilometro quadrato; con vaste plaghe, ancora si può dire, inesplorate; con poche vie di comunicazione, poche città, pochi villaggi; una vastissima terra, cioè, dove l'opera dei nostri condannati sarebbe particolarmente vantaggiosa.

Perchè dove non è riuscita e non riesce, e *probabilmente non riuscirà mai*, la libera emigrazione, non dovrà l'Italia tentare un esperimento di colonizzazione penale?

Dovrà forse arrestarci l'infelicissima prova di Assab, della quale abbiamo dimostrato tutta l'inanità e l'irrilevanza?

Oltre quarant'anni fa, una persona assai competente in materia carceraria, il *Vidal*, Ispettore generale delle carceri di Francia, si domandava se l'Italia dovesse rifuggire dall'adottare la deportazione e concludeva per la negativa.

« Supponete — egli scriveva — l'invio successivo e ben regolato di 8 o 10 mila condannati in un'isola fertile ed adatta a formare una colonia; procurate che l'impianto di essa segua con tutte le precauzioni volute dalla più minuziosa prudenza; pensate a quel che darebbe il lavoro agricolo di una gran parte di quei condannati e dei liberati che diventerebbero coloni; mettete a calcolo i grandi risultati che avrebbe per il paese l'espulsione di cotesti elementi di delitti e di disordine; fatevi un'idea di ciò che vale, di ciò che reclama la sicurezza del paese e delle persone oneste, la tranquillità delle città e delle campagne e certamente vi deciderete in favore della deportazione e della colonizzazione dei vostri condannati » ⁽¹⁾.

Tali eloquenti parole ci sembrano opportune anche oggi, a tanta distanza di tempo, e ci auguriamo che sieno raccolte e meditate dagli ingegni volenterosi che stanno alla Direzione generale delle nostre carceri, in modo che, con i maggiori

⁽¹⁾ Lettera a Beltrani-Scalia M., in Riv. Disc. Carc., 1872, pag. 346.

mezzi di cui essi dispongono, l'arduo e seducente problema della deportazione venga studiato specialmente nel campo della sua pratica applicazione nelle nostre colonie.

Non dovrebbero arrestarli le difficoltà, anche se a primo aspetto sembrassero insormontabili, poichè « le but est grand et noble, la reconnaissance du pays est acquise aux hommes éminents et utiles dont le concours et les efforts auront permis de l'atteindre » (1).

FIN E

INDICE DEGLI AUTORI CITATI

(I numeri indicano le pagine).

Alberti	27	Garraud	11
Andreotti	5 - 38 - 41 - 42 - 44	Gide	64 60
Aschieri	5 - 12	Girault	28 - 36 - 49 - 56 60
Babinet	26 - 41	Giuriati	5
Beltrani	5 - 8 - 16 - 17 - 37 - 39 - 70	Gonzalez	11 - 13 - 29 - 41
Brésillion	22	Henry	22 - 43 - 50
Canonico	8 - 36 - 67 63	Leroy-Beaulieu	14 - 16 - 20 -
Caputo	33		43 - 49 - 60 56
Carpi	5 - 30 - 42	Matteotti	8 - 47 - 57 71
Cerruti	5 - 30 - 60 65	Maxwell	8 - 37 - 38
Cor	39 - 40	Mérignhac	39 - 57 53
Dalla Volta	31	Michaux	14
De Blosseville	12 - 21	Mucciarelli	33
De Foresta	5	Pain	19 - 20
De Lanessan	8 - 13 - 37 - 44 - 50 - 58 54	Petit	42
De Notter	36	Prins	8 - 37
Despuez	8	Proust	49
Doria	6 - 7 - 47	Rigault	39
Dostojewsky	19	Rodolico	13
Ellero	8	Romano	38
Fani	5 - 31 - 72 68	Salomon	18
Ferri	8 - 37 - 40 - 43 - 48 - 71 72	Tagantzew	21
Florian	29 - 32 - 38 - 39 - 44	Tarde	28
Foinitzky	17 - 20	Turati	8
Garofalo	6 - 37 - 67 65	Vidal	73 69

(1) Relaz. cit., a pag. 39, Nota 5.



INDICE

Introduzione Pag. 5

PARTE PRIMA

Precedenti storici e legislazione comparata

CAPITOLO I	— Deportazione Inglese	Pag. 12
»	II — Deportazione Russa	» 18
»	III — Deportazione Francese	» 21
»	IV — La deportazione in Italia	» 30

PARTE SECONDA

La deportazione dal punto di vista penale

CAPITOLO I	— Accuse mosse alla deportazione	Pag. 36
»	II — Emenda	» 44
»	III — I liberati	» 46
»	IV — La famiglia	» 49
»	V — Le concessioni	» 51

PARTE TERZA

La deportazione dal punto di vista economico

CAPITOLO I	— Assegnazioni e concessioni	Pag. 61 ⁵⁷
»	II — Utilizzazione della mano d'opera dei deportati	» 62 ⁵⁸
Conclusione	» 69 ⁶⁵
Indice degli autori citati	» 75 ⁷¹

Rivista di Discipline Carcerarie e Correttive

in rapporto con l' Antropologia

la Sociologia, il Diritto e la Procedura penale e la Polizia scientifica

Organo della Commissione penitenziaria internazionale
presso la delegazione italiana

Bollettino ufficiale delle carceri e dei riformatori

(Pubblicazione di proprietà dell' Opera Pia Nazionale
per assistere i figliuoli derelitti dei condannati
fusa col Protettorato di S. Giuseppe - Roma. via Nomentana 283)

DIRETTORE

ALESSANDRO DORIA

Consigliere di Stato

Direzione e redazione

Corso Vittorio Emanuele, n. 323 - Roma.

ROMA - Tipografia delle Mantellate.

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

La *Rivista di discipline carcerarie e correttive* (tranne il Bollettino ufficiale) si pubblica mensilmente in fascicoli di 64 pagine in-8°, divisa in tre parti.

La prima parte comprende gli articoli d'indole scientifica: - la seconda una serie di letture destinate ai detenuti: - la terza (che viene in luce separatamente due volte al mese ossia il 1° ed il 16) il *Bollettino* dei movimenti del personale addetto agli istituti carcerari ed ai riformatori governativi del Regno, le leggi, i decreti, le circolari, le istruzioni e le decisioni di massima, ecc.

Le tre parti sono distinte e il prezzo di associazione è fissato

per la prima a L. 6.00

per la seconda a..... » 1.00

per la terza a » 3.00

Gli associati alle tre parti pagano all'anno..... L. 8.00

Per l'estero (intera *Rivista*) all'anno..... » 11.00

Un fascicolo separato, contenente l'intera *Rivista*..... » 1.00

Id. id. id. la sola prima parte. » 0.60

Id. id. id. il solo *Bollettino*.... » 0.50

Id. id. id. la sola seconda parte

in vendita esclusivamente per i detenuti..... » 0.10

Le corrispondenze per la " Rivista " devono avere carattere assolutamente privato, ed essere indirizzate:

Alla Direzione della *Rivista di discipline carcerarie e correttive* -
Corso Vittorio Emanuele, n. 323, Roma.